

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Camera di Commercio di Prato

**2019
2021**



Indice

1. Introduzione.....	4
1.1. Il sistema di prevenzione della corruzione nazionale e locale	4
1.2. Il concetto di corruzione.....	4
1.3. Gli atti adottati dalla Camera di Commercio di Prato	4
1.4. Il rapporto tra anticorruzione e trasparenza	5
1.5. Il rapporto tra anticorruzione, trasparenza e performance	5
1.6. Il nuovo PTPCT camerale	6
2. Quadro normativo di riferimento per la redazione del Piano.....	7
2.1. Disciplina generale per le Pubbliche Amministrazioni	7
2.2. Disciplina nazionale specifica per le Camere di Commercio	7
2.3. Disciplina nazionale di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità	7
2.4. Disciplina specifica in tema di privacy.....	8
2.5. I principali atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.....	8
2.6. Gli atti della Camera di commercio di Prato	9
3. Analisi del contesto esterno	10
3.1. Il processo di accorpamento	10
3.2. Le (nuove) funzioni camerali.....	10
3.3. I principali Stakeholder	11
3.4. I fenomeni di criminalità organizzata pratese	11
3.4.1. Il ruolo del sistema camerale nella lotta all’illegalità.....	12
3.5. I fenomeni di corruzione in Toscana	13
3.6. Il contesto esterno nella valutazione del rischio camerale	14
4. Oggetto, finalità e destinatari	15
5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione.....	17
5.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	17
5.2 Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio	18
5.3 La Task Force “prevenzione corruzione e trasparenza”	19
5.4 Il Responsabile della protezione dei dati personali.....	19
5.5 Il Data Protection Team	20
5.6 Gli altri soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione.....	20
6. Processo di adozione del PTPCT 2019-2021.....	22
7. La gestione del rischio	23
7.1 Mappatura dei processi (analisi del contesto interno).....	23
7.2 Valutazione del rischio per ciascun processo.....	24
a) Identificazione dei rischi	24
b) Analisi dei rischi	24
c) Ponderazione del rischio	27
7.3 Trattamento del rischio	28
8. Misure di prevenzione.....	29
8.1 Misure obbligatorie (generali).....	29
a) Trasparenza	31
b) Codice di Comportamento	32
c) Rotazione del personale.....	33
d) Obblighi di astensione	34
e) Inconferibilità e incompatibilità.....	36
f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	36
g) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).....	37

h) Formazione in materia di prevenzione della corruzione	39
i) Vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati	39
8.2 Misure ulteriori (specifiche).....	40
a) Strumenti di contesto culturale.....	42
b) Cruscotto legalità.....	43
c) Iniziative di automatizzazione dei processi.....	43
d) Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	43
e) Monitoraggio dei rapporti tra la Camera di Commercio di Prato e soggetti che con essa stipulano contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici	43
f) Misure organizzative in materia antiriciclaggio.....	43
9. La Trasparenza.....	45
9.1 Indicazioni relative al formato dei dati	45
9.2 Indicazioni relative a classificazioni, semantica e reperibilità delle informazioni.....	46
9.3 Indicazioni relative all’osservanza delle norme in materia di tutela della riservatezza	46
9.4 Misure organizzative per l’adempimento degli obblighi di trasparenza	47
9.5 Accesso civico	47
a) Accesso generalizzato.....	47
b) Accesso civico (semplice).....	48
9.6 Dati ulteriori	48
10. Relazione sull’attività svolta.....	49
11. Il PTPCT e il ciclo della performance.....	49

Allegati:

“A” - tabella di identificazione del rischio per processi

“B” - tabella di analisi dei rischi

“C” - griglia trasparenza con individuazione responsabili trasmissione e pubblicazione dati

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione	PTPCT	Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza
CIVIT	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità	PTTI	Programma Triennale di trasparenza e Integrità
CUG	Comitato Unico di garanzia	RPCT	RPCT Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
DFP	Dipartimento della Funzione Pubblica	GSA	Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione	UPD	Ufficio Procedimenti Disciplinari
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione	RPD	Responsabile della Protezione dei Dati Personali
PP	Piano della Performance		

1. Introduzione

1.1. Il sistema di prevenzione della corruzione nazionale e locale

Il sistema di prevenzione della corruzione è articolato su **due livelli**.

Il primo livello è costituito dal Piano nazionale (PNA), adottato (ora) dall'ANAC con un procedimento aperto alla partecipazione, di validità triennale e sottoposto ad aggiornamento annuale: attraverso di esso l'Autorità fornisce a tutte le pubbliche amministrazioni tenute ad adottare il piano a livello "decentrato" le indicazioni di carattere generale.

Il secondo livello è quello "locale": ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre un **proprio** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito **PTPCT**), coerente con le indicazioni del PNA e che sviluppi la propria azione di "gestione del rischio" corruzione.

L'ANAC, con Comunicato del Presidente Cantone del 16 marzo 2018, ha ricordato a tutte le Amministrazioni la necessità di adottare, dopo il primo PTPC, **aggiornamenti annuali** nei due successivi anni di validità del Piano triennale, sottolineando quindi l'obbligatorietà dell'adozione, **per ciascun anno, di un nuovo completo Piano Triennale**, valido per il successivo triennio.

Il presente PTPCT, adottato ai sensi del comma 8, dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è finalizzato a prevenire e combattere gli episodi di corruzione nella Camera di Commercio di Prato.

1.2. Il concetto di corruzione

Il concetto di corruzione viene qui inteso in senso ampio, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte del soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Si ha pertanto riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il PTPCT rappresenta così lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo", articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione di un fenomeno (corruttivo).

1.3. Gli atti adottati dalla Camera di Commercio di Prato

La Camera ha provveduto a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella figura del Segretario Generale, che ha predisposto e sottoposto all'approvazione dell'organo politico:

- il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con deliberazione della Giunta Camerale n. 30/13 del 26 marzo 2013;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016 con deliberazione della Giunta Camerale n. 9/14 del 28 gennaio 2014.
- l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, con deliberazione n. 007/15 del 19 gennaio 2015 (modificato con delibera di Giunta n. 63/15 del 10 luglio 2015);
- ulteriori misure di Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, con deliberazione n. 63/15 del 10 luglio 2015;
- l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, con deliberazione n. 4/16 del 25 gennaio 2016;
- l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2019, con deliberazione n. 3/17 del 30 gennaio 2017;
- l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020, con deliberazione n. 3/18 del 22 gennaio 2018.

Si ricorda altresì che, a seguito di un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento diretto e propositivo del personale dipendente, è stato adottato il **Codice di Comportamento della Camera di Prato** (deliberazione della Giunta Camerale n. 62/14 del 24 giugno 2014).

Tra l'altro, conseguentemente all'adozione della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 14 maggio 2015, è stato ritenuto necessario modificare il summenzionato Codice (delibera di Giunta n. 63/15 del 10 luglio 2015), nonché formalizzare una procedura per la gestione della segnalazione degli illeciti (determinazione del Segretario Generale n. 96/2015 del 14 luglio 2015). Ove risultasse opportuno, la predetta procedura verrà rivista alla luce delle annunciate linee guida che ANAC adotterà in seguito all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179: "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

1.4. Il rapporto tra anticorruzione e trasparenza

Il presente PTPCT è predisposto previa analisi della struttura organizzativa, dei processi svolti all'interno dell'Ente e del contesto esterno nel quale la Camera di Commercio opera. Per effetto delle modifiche apportate alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 dal **d.lgs. n. 97/2016**, si è assistito alla soppressione del riferimento esplicito al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (precedentemente redatto dalla Camera di Prato come documento separato rispetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, seppur strettamente coordinato con lo stesso). Alla luce della nuova disciplina, già con l'adozione dell'aggiornamento 2017-2019, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma divengono parte integrante del presente PTPC (così PTPCT), attraverso la predisposizione di "apposita sezione". In particolare, quest'ultima contiene gli **obiettivi di trasparenza** (che saranno meglio esplicitati nel paragrafo 11), nonché identifica chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Ancora, la novella normativa in commento ha interessato in modo significativo anche la figura del RPC. Nello specifico, la nuova disciplina ha inteso **unificare** in capo a un unico soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza (così RPCT). Gli organi di indirizzo camerali hanno formalizzato con apposito atto (delibera di Giunta n. 79, del 14 novembre 2016) l'integrazione dei due compiti, nominando, **con decorrenza 1° dicembre 2016**, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato, dott.ssa Catia Baroncelli, quale RPCT dell'ente.

Con il medesimo atto, l'organo politico ha provveduto alla nomina del Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio nella dott.ssa Silvia Borri, nonché a dare mandato al Segretario Generale di individuare una struttura organizzativa di supporto al RPCT (DSG n. 131/16 del 16 novembre 2016).

1.5. Il rapporto tra anticorruzione, trasparenza e performance

Dal 2014, inoltre, il PTPC e il PTTI (oggi PTPCT) sono stati integrati, come previsto dal PNA, con il **Piano della Performance** (PP) dell'ente, dove è prevista una sezione della "Scheda Salute dell'Amministrazione" dedicata ai temi della trasparenza e dell'anticorruzione.

Gli indicatori del PTPCT hanno evidenza anche nel PP dell'Ente per l'anno 2018 che è stato adottato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 4/18 del 22 gennaio 2018 (vedi scheda "Lo stato di salute: la trasparenza e l'anticorruzione").

Le informazioni relative all'organizzazione e alle funzioni della Camera di Commercio sono riportate in documenti di valenza generale adottati dall'ente, in particolare il regolamento sull'organizzazione, il regolamento sui procedimenti amministrativi, il piano della performance, tutti pubblicati sul sito istituzionale www.po.camcom.it nella sezione **Amministrazione Trasparente**.

1.6. Il nuovo PTPCT camerale

Ciò premesso, alla luce delle nuove attività intraprese nel corso del 2018, si è proceduto all'integrazione del PTPCT, tenendo ovviamente conto anche delle indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016) e dai suoi aggiornamenti 2017 e 2018, predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, cui sono state trasferite le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione. Il PNA, come ricordato in apertura, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e costituisce **atto di indirizzo** per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali. Si tratta di un "modello" concepito nell'ottica di assicurare uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni.

Il presente PTPCT recepisce, altresì, seppur con l'introduzione di **due importanti correttivi**, l'impostazione relativa alla **gestione del rischio** elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015, oltre che le linee-guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (adottate da ANAC con determinazione n. 833 del 3 agosto 2016).

Infine, l'attuale PTPCT, con riferimento all'applicazione della legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell'art. 2-bis, comma 2, lett. b) e c) e comma 3 del d.lgs. 33/2013, traduce in azioni specifiche le indicazioni fornite da ANAC con la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

2. Quadro normativo di riferimento per la redazione del Piano

Il Piano in oggetto è stato predisposto, principalmente, in base al seguente quadro normativo:

2.1. Disciplina generale per le Pubbliche Amministrazioni

- **D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.** “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- **D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 s.m.i.** “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- **Legge 7 agosto 2015 n. 124** “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.** “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

2.2. Disciplina nazionale specifica per le Camere di Commercio

- **Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i.** “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- **D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219** “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- **D.M. 26 ottobre 2012 n. 230** “Regolamento relativo ai requisiti di professionalità ed ai criteri per l’espletamento della selezione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonché agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.

2.3. Disciplina nazionale di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità

- **Legge 6 novembre 2012 n. 190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **D.P.C.M. 16 gennaio 2013** “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 s.m.i.** “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62**, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
- **D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- **D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39**, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- **D.L. 24 giugno 2014 n. 90** convertito in Legge dall’art. 1 L. 114/2014, in particolare l’art. 19 comma 15;
- **Legge 27 maggio 2015 n. 69** “Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;

- **D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97** “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **Legge 30 novembre 2017, n. 179** “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- **Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica** recante “legge 190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **Circolare del Ministro per semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2 /2017** “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

2.4. Disciplina specifica in tema di privacy

- **Regolamento UE 2016/679** - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- **Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati** - Parere 2/2016 sulla pubblicazione dei dati personali ai fini della trasparenza nel settore pubblico
- **D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101** - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **Delibera del Garante della protezione dei dati personali del 15 maggio 2014** “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

2.5. I principale atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

- **Deliberazione n. 72/2013 della CIVIT** (ora A.N.AC.) di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla L. n. 190 del 2012;
- **Deliberazione n. 75/2013 della CIVIT** (ora A.N.AC.) di approvazione delle linee guida per l'adozione dei codici di comportamento delle singole pubbliche amministrazioni;
- **Deliberazione ANAC n. 9 del 9 settembre 2014** recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC per l'omessa adozione dei PTPC, dei PTTI e dei Codici di Comportamento”;
- **Deliberazione ANAC n. 146 del 18 novembre 2014** in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n.190);
- **Deliberazione ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015** “Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”;
- **Regolamento ANAC del 16 novembre 2016** in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- **Determinazione ANAC n. 6/2015** recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)” nelle quali vengono specificati l'ambito di applicazione, l'oggetto delle segnalazioni e la procedura di tutela della riservatezza dell'identità del dipendente pubblico dichiarante;
- **Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017** recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

- **Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015** recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- **Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016** recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- **Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017** “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- **Delibera n. XXXX del XX/XX/XXXX** “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- **Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016** “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- **Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016** “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
- **Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018** sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- **Delibera n. XXXX del XX/XX/XXXX** - Linee Guida recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

2.6. Gli atti della Camera di commercio di Prato

- **Statuto** della Camera di Commercio di Prato;
- **Regolamento di Organizzazione** della Camera di Commercio di Prato;
- **Codice di Comportamento** dei dipendenti della Camera di Prato, approvato con deliberazione di Giunta n. 62/14 del 24 giugno 2014;
- **Codice Etico** della Camera di Prato, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 6/16 del 25 luglio 2016;
- **Deliberazione di Giunta camerale n. 79/16 del 15 novembre 2016** con la quale è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio;
- **Determinazione del Segretario Generale n. 131/16 del 16 novembre 2016** con la quale è stata nominata la *Task force* “prevenzione corruzione e trasparenza”;
- **Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso**, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 8/17 del 27 aprile 2017;
- **Regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, approvato dal Consiglio con Deliberazione n. 3/18 del 19.04.2018;
- **Deliberazione della Giunta camerale n. 18/18 del 19 marzo 2018** con la quale è stato nominato il Responsabile della Protezione dei dati della Camera di Commercio di Prato;
- **Deliberazione della Giunta camerale n. 71/18 del 01 ottobre 2018** con la quale sono state adottate misure organizzative in materia di antiriciclaggio;
- **Determinazione del Segretario Generale n. 62/18 del 11 aprile 2018** con la quale è stato nominato il *Data Protection Team*, quale struttura di supporto al Responsabile della Protezione Dati”;
- **Deliberazione della Giunta camerale n. 80/18 del 22 ottobre 2018** con la quale sono state adottate le Linee guida per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 della Camera di Commercio di Prato.
- **Deliberazione della Giunta camerale n. 93/18 del 05 dicembre 2018** con la quale è stato predisposto, per l’approvazione da parte del Consiglio camerale, il Preventivo 2019 che è composto, tra l’altro, dal Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio per il 2019 che individua tra i programmi strategici la “prevenzione della corruzione”;

3. Analisi del contesto esterno

L'analisi del **contesto esterno** ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Camera di Commercio di Prato opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Del resto, al fine di una puntuale contestualizzazione del presente Piano, risulta indispensabile l'analisi delle dinamiche socio-territoriali del contesto di riferimento, necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa veicolare all'interno della Camera per via delle specificità dell'ambiente in cui la stessa opera.

Come suggerisce l'ANAC nell'**aggiornamento 2015 al PNA** (Determinazione n. 12, del 28 ottobre 2015), sono proprio le variabili criminologiche, sociali, culturali ed economiche del territorio a favorire, almeno in potenza, il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Allo stesso modo, ricorda la medesima Autorità nel **PNA 2016** (Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016), occorre poi dare evidenza all'impatto dei dati sul rischio corruttivo per l'organizzazione, cioè interpretare i dati alla luce dell'attività e dell'organizzazione dell'ente di riferimento.

3.1. Il processo di accorpamento

Alla luce delle premesse, è importante, prima di tutto, richiamare le **fonti normative** che individuano l'**ambito di azione** della Camera di Commercio di Prato. A tal proposito, per effetto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, attuativo della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si è recentemente assistito al riordino delle funzioni (e del finanziamento) delle Camere di Commercio.

Con tutta evidenza, si tratta di un processo lungo che ridisegnerà profondamente anche il **contesto esterno** in cui si esplicherà la futura azione della Camere di Commercio di Prato, sia, perché cambiando le funzioni cambieranno anche i soggetti che interagiranno con la Camera in forza delle loro competenze, potendone così influenzarne l'attività, sia, perché muteranno profondamente anche i confini territoriali all'interno dei quali si muoverà l'azione camerale.

In quest'ottica, con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 8 agosto 2017 sono state **ridefinite** le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio mediante accorpamento. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni sono state individuate nel numero di **sessanta**, prevedendo la conferma di talune circoscrizioni e (soprattutto) **l'istituzione di nuove**, tra le quali, proprio l'istituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato.

Posto pertanto che con ogni probabilità il 2019, laddove fosse rispettata la tempistica legislativa, sarà l'anno di transizione dalle (due) precedenti Camere al nuovo soggetto che subentrerà nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti alle preesistenti realtà, nel momento in cui viene redatto e adottato il presente Piano, la Camera di Prato opera ancora nell'ambito di una circoscrizione territoriale che può essere identificata nella **provincia pratese**, questo almeno, sino alla data di insediamento del nuovo consiglio camerale che, a norma dell'art. 2 del decreto in commento, determinerà il momento costitutivo della nuova Camera di Commercio accorpata.

3.2. Le (nuove) funzioni camerale

Venendo alle **funzioni**, in estrema sintesi, il nuovo dettato della legge 580/1993 prevede che le "nuove" Camere di Commercio svolgeranno funzioni relative a: *i)* tenuta e gestione del registro delle imprese; *ii)* formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa; *iii)* tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza/conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, la rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione; *iv)* informazione, formazione supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali; *v)* valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo; *vi)* orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro; *vii)* attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati (es. digitalizzazione e

risoluzione alternativa delle controversie); *viii*) attività in regime di libero mercato “pay per use” (es. attività di assistenza e supporto alle imprese).

Pertanto, se la nuova geografia delle circoscrizioni camerali è un percorso in divenire, il perimetro di riferimento dell’operatività delle nuove Camere è già una realtà, sia pure dai confini e dai contenuti non ancora del tutto definitivi.

Le principali funzioni delle Camere verranno ad assumere sempre più una duplice natura e una duplice modalità di svolgimento: da un lato una serie di attività a tutela di un interesse pubblico, dall’altro un insieme di servizi e progetti sviluppati a tutela degli interessi collettivi delle imprese, collegati ai compiti di supporto di altre amministrazioni e enti locali, svolti dal sistema in un’ottica di sussidiarietà.

Questa duplice natura e logica operativa rappresenta storicamente una ricchezza del sistema camerale, che mostra la capacità inclusiva degli enti così come la loro flessibilità e capacità di superare i dilemmi della dialettica tra pubblico e privato, con i rispetti approcci di carattere istituzionale o imprenditoriale.

3.3. I principali Stakeholder

L’ampiezza e la varietà delle attività condotte all’interno della Camera di Commercio di Prato hanno pertanto reso complessa l’analisi e l’individuazione dei destinatari effettivi o potenziali dell’attività svolta dall’amministrazione. Ciò posto, alla luce della ricostruzione appena effettuata, i soggetti che **principalmente** (si tratta pertanto di un elenco non esaustivo) interagiscono con la Camera di Commercio di Prato, e che possono, almeno in potenza, influenzarne l’attività, sono i seguenti:

- Imprese con sede legale, ovvero unità locale, ubicata nella provincia pratese;
- Ordini professionali ovvero qualsiasi intermediario abilitato all’assistenza alle imprese e all’invio delle pratiche camerali;
- Amministrazioni pubbliche locali;
- Amministrazioni pubbliche centrali, con particolar riferimento a quelle dotate di un potere di vigilanza sulle Camere di Commercio;
- Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Prefettura e forze dell’ordine;
- Operatori economici di cui al d.lgs. 50/2016;
- Società ed enti in controllo;
- Società ed enti partecipati;
- Istituzioni culturali;
- Istituti scolastici e studenti;
- Consumatori.

3.4. I fenomeni di criminalità organizzata pratese

Così svolto il primo ambito di indagine è necessario passare all’analisi della “*Relazione sull’attività delle forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*”, **anno 2016** (quella riferita al 2017 non risulta infatti ancora disponibile), nonché all’esame della “*Relazione sull’attività svolta e dai risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA)*”, **anno 2017**.

Ragionando proprio in un’ottica di interpretazione dei dati, e pertanto non di mera elencazione degli stessi, verranno di seguito segnalate solo quelle situazioni che trovano, o possono trovare, rispondenza nelle funzioni, nell’attività e nei soggetti che interagiranno con la Camera di Commercio di Prato, così come appena individuati.

La provincia di Prato è storicamente caratterizzata da un’economia basata sull’**industria tessile**. Tuttavia, nel corso degli anni, con il crescere della popolazione, Prato ha ampliato i propri interessi prevalentemente nella fornitura di servizi, tra i quali spiccano quelli bancari, assicurativi e delle libere professioni.

Rispetto alle precedenti rilevazioni, si conferma nel territorio la presenza di propaggini criminali legate ad alcune consorterie camorristiche e 'ndranghetiste, i cui settori di interesse e di investimento privilegiati afferiscono, per quel che ci riguarda, alla **contraffazioni di marchi** e al reinvestimento dei proventi generati illecitamente mediante **l'acquisizione di attività commerciali**. Proprio con riferimento alla Camorra, le indagini hanno evidenziato come si sia specializzata anche nella **commercializzazione di capi di abbigliamento contraffatti**.

Per quanto riguarda la popolazione straniera residente nella provincia, spicca la **comunità cinese** che è anche una delle più grandi in Europa ed è in continuo aumento nel territorio: dalla fine del 2016 Prato è la città italiana con la più alta percentuale di residenti cinesi sul totale della popolazione e con il più elevato numero di imprese a titolarità cinese sul numero complessivo presente sul territorio.

E' proprio il comparto tessile a rappresentare il principale business della citata comunità che **gestisce innumerevoli imprese del settore** che - utilizzando tessuti di mediocre qualità provenienti dalla Cina - confezionano articoli di abbigliamento esportati in tutta Europa con l'etichetta "Made in Italy". Tali manifatture sono immesse sul mercato a costi particolarmente competitivi, "speculando" sull'omesso rispetto della normativa in materia di lavoro, praticando sistematicamente l'evasione fiscale e attuando ciniche e vessatorie forme di sfruttamento della manodopera.

Al riguardo, è opportuno segnalare come l'impostazione lavorativa delle ditte cinesi e i costi estremamente contenuti per la realizzazione dei manufatti **si è rilevata una vantaggiosa opportunità anche per le imprese committenti italiane**, che hanno "affidato" a queste una parte della loro produzione. In tale contesto, le aziende italiane hanno anche commissionato alle ditte cinesi la produzione dei manufatti connessi al c.d. "pronto moda", ossia collezioni di abbigliamento realizzate in maniera massiva in un arco temporale limitato.

A tutto ciò, per la comunità cinese si aggiunge anche una **spiccata propensione alla contraffazione**, con la produzione e immissione sul mercato di capi di abbigliamento riportanti mendaci marchi di note griffe.

E' questa la sintesi di quello che gli inquirenti hanno battezzato con l'espressione "sistema Prato" e che secondo una definizione fornita dal pubblico ministero Lorenzo Gestri coincide con *«quel reticolo di legami e interconnessioni patologiche fra operatori dell'imprenditoria - in particolare quella riferibile alla gestione in forma di ditte individuali condotte da cittadini cinesi - ed appartenenti al "secondo livello", di cui fanno parte con ruoli e compiti distinti, sia gli operatori del mondo professionale, che di quello istituzionale»*.

3.4.1. Il ruolo del sistema camerale nella lotta all'illegalità

Entrando nel merito, e come risulta evidente dall'analisi delle relazioni delle forze dell'ordine, il quadro criminologico insistente nella provincia pratese vede una spiccata proliferazione di condotte illecite afferenti alla commercializzazione di capi d'abbigliamento/marchi contraffatti nonché la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.

Sul punto, il Sistema camerale è titolare di una serie di attribuzioni non direttamente riconducibili all'anticontraffazione, ma che indirettamente riguardano il tema. Si tratta, in primo luogo, delle funzioni relative alla vigilanza e al controllo sui prodotti e sugli strumenti di misura e il rilascio dei certificati di origine delle merci.

In particolare, la **metrologia legale** è quella parte della metrologia che si occupa di garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali e, più in generale, di garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico tra più parti attraverso l'esattezza della misura. Tali controlli sono effettuati dagli ispettori camerale a intervalli casuali e sono mirati: a valutare il corretto funzionamento degli strumenti di misura tramite l'effettuazione di prove metrologiche; a verificare la conservazione della documentazione a corredo degli strumenti, dell'etichetta di verifica periodica e dei marchi e sigilli di protezione; a verificare l'uso di strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Passando alle diverse funzioni che attengono al **controllo delle merci** e della loro provenienza, le Camere di Commercio detengono la competenza del **rilascio dei certificati di origine** delle merci nell'ambito del regime non preferenziale.

Tali certificati sono richiesti per l'importazione delle merci in alcuni Stati (in particolare Paesi Arabi, dell'America Latina del Sud Est asiatico e dell'Est Europa), che nell'esercizio della propria politica commerciale favoriscono l'ingresso di merci provenienti da alcuni Paesi, piuttosto che altri. In alcuni casi costituiscono, inoltre, requisito essenziale per l'accesso al credito all'esportazione.

Per quanto attiene alle attività che le Camere di Commercio svolgono in materia di **controllo della sicurezza dei prodotti**, a partire dal giugno del 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno sottoscritto una serie di Protocolli di intesa per rafforzare le attività di vigilanza del mercato a tutela dei consumatori, anche al fine di dare attuazione al Regolamento 765/2008/CE, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e dispone che gli Stati membri adottino programmi di vigilanza su scala adeguata e comunichino tali programmi agli altri Stati Membri ed alla Commissione.

Vale la pena di specificare che il Protocollo nasce da un'esigenza europea di rafforzare la vigilanza del mercato sotto l'aspetto della sicurezza, intesa come conformità del prodotto ai requisiti tecnici indicati nelle norme. In particolare, le attività di vigilanza si concentrano prevalentemente nel settore della sicurezza dei prodotti a cui si affiancano, in minor misura, anche l'ambito dell'**etichettatura**. I controlli sono eseguiti presso ogni tipologia di imprese nell'ambito di competenza territoriale della Camera. Le imprese da sottoporre a controllo sono individuate con metodologie atte a garantire la casualità, la trasparenza e l'imparzialità. I controlli su un singolo prodotto possono coinvolgere, oltre all'impresa, tutta l'eventuale catena commerciale, al fine di accertare le singole responsabilità degli operatori, con particolare riguardo alla posizione dell'impresa che ha immesso il prodotto sul mercato.

Infine, il Sistema camerale è da sempre particolarmente sensibile alle tematiche connesse con la **tracciabilità dei prodotti**, in quanto tale strumento da un lato, consente di dare al consumatore una corretta e trasparente informazione sull'origine e le caratteristiche dei prodotti e, dall'altro, fornisce alle imprese la possibilità di qualificare e rendere meglio riconoscibili i propri prodotti.

3.5. I fenomeni di corruzione in Toscana

La costruzione di indicatori "oggettivi" sulla diffusione dei fenomeni di corruzione ha da sempre rappresentato una sfida di difficile soluzione. Per questo, il "*Secondo Rapporto sui Fenomeni di Criminalità organizzata e corruzione in Toscana - Anno 2017*"¹ muove le mosse dal complesso di lanci di notizie ANSA aventi a oggetto casi di corruzione negli anni 2016 e 2017. L'ampiezza dei casi trattati - circa 800 eventi distillati da oltre 1.300 lanci di agenzia nel biennio considerato - dà una visione ad ampio raggio del fenomeno (per sua natura opaco e difficilmente penetrabile).

Entrando nel merito, a **livello regionale** la maggiore criticità è presentata dall'aumento di **corruzione in appalti per servizi** (+22%) e **giustizia e contenziosi** (+12%). In flessione invece i casi di corruzione riguardo a controlli e verifiche e quelli relativi al governo del territorio.

Sempre in Toscana, si osserva una diminuzione del coinvolgimento in fenomeni corruttivi di soggetti nominati da organi politici in enti pubblici, consorzi, ecc., nonché quello di dipendenti pubblici. Aumentano invece gli eventi di (potenziale) corruzione nei quali giocano un ruolo manager e dirigenti pubblici (+24%) e funzionari pubblici (+9%).

Ancora, in termini assoluti diminuisce l'ammontare di eventi nei quali gli **attori privati** sono "vittime": quella che affiora in altri termini è una "corruzione di mercato", alla quale si partecipa deliberatamente in vista delle aspettative di profitto illecito.

Per quanto concerne il **tipo di risorse impiegate** nell'abuso di potere da parte degli attori pubblici, l'aumento più evidente riguarda le **decisioni discrezionali** (+28%), e la **rivelazione di informazioni riservate** (+7%) mentre diminuiscono i casi di decisioni di programmazione e le omissioni di decisioni.

¹ Regione Toscana in collaborazione con la Scuola normale superiore di Pisa", presentato il 21/09/2018

Per qual che riguarda i **meccanismi che permettono lo svelamento degli eventi corruttivi**, si nota che l'istituto del *whistleblowing* rimane ancora una pratica poco diffusa tra quelle individuate sia a livello nazionale che regionale, mentre, i meccanismi più rilevanti a livello nazionale (i dati regionali sono ancora troppo esigui) continuano a emergere durante procedimenti formali, come ad esempio inchieste della magistratura avviate a partire da notizie di reato derivante da indagini su diverso reato, o a seguito di segnalazioni di confessioni da parte di partecipanti attivi alla corruzione.

E' doveroso chiudere questa breve analisi sui fenomeni corruttivi in Toscana nel bienni 2016-2017 con le parole del procuratore generale di Firenze Marcello Viola, che forse meglio di tante altre rappresentano l'incidenza del fenomeno nella realtà toscana, e il ruolo (fondamentale) che riveste **ogni singola pubblica amministrazione e ogni singolo dipendente pubblico** nella lotta all'illegalità: *"sono aumentate le iscrizioni per delitti contro la pubblica amministrazione ma il dato appare fin troppo modesto di fronte alla gravità e alla diffusione del fenomeno, come comunemente percepito, tale da dover essere qualificato come una vera e propria emergenza, dovendosi ritenere che, oltre ai casi accertati, ne sia stata commessa tutta una serie di altri analoghi, sfuggiti alle indagini, (...). Ma il grave è che non si tratta di occasionali ed episodiche violazioni delle legge penale, bensì di un vero e proprio sistema, di una sorta di connotazione permanente del nostro assetto sociale, che dimostra quanto poco radicato sia il rispetto delle regole, quanto inefficace sia lo stesso processo penale, da solo, per porre un limite alla corruzione"*.

3.6. Il contesto esterno nella valutazione del rischio camerale

Alla luce dei principali dati analizzati e dei fattori di cui sopra, la seguente tabella individua l'**incidenza del contesto esterno**, e conseguentemente la sua relazione, con il livello di rischio considerato nel presente Piano. Dei dati di seguito evidenziali si dovrà tenere conto nel momento in cui si andrà a effettuare l'analisi del rischio.

Più precisamente, dopo che per ciascun rischio catalogato è stata valutata la **probabilità** (che il rischio si realizzi) e l'**impatto** (che potrebbe produrre), il livello di entrambi i valori, solo per i rischi afferenti alla tipologia di processi individuati nella tabella sottostante, dovrà essere aumentato del valore riportato nella tabella stessa. Solo all'esito di questa operazione si potrà procedere con la **valutazione complessiva del rischio**.

Tipologia di processi	Probabilità	Impatto
Processi afferenti all'attività di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti	più 1	più 1
Processi afferenti all'attività di vigilanza sull'etichettatura dei prodotti	più 1	più 1
Processi afferenti all'attività di vigilanza sulla metrologia legale	più 1	più 1
Processi afferenti al controllo sulla provenienza delle merci	più 1	più 1
Processi che possono comportare un rischio di riciclaggio di denaro	più 1	più 1
Processi che possono comportare il rischio di costituzione di imprese fittizie, ovvero di produzione di falsa documentazione sociale	più 1	più 1
Processi afferenti la giustizia e i contenziosi	più 1	più 1
Processi afferenti la fornitura di beni e servizi	più 1	più 1

4. Oggetto, finalità e destinatari

Il presente Piano, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, ha a **oggetto** l'individuazione delle iniziative necessarie, nonché gli adeguati assetti organizzativi e gestionali, per prevenire, rilevare e contrastare i fenomeni corruttivi e di malfunzionamento negli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione nell'esercizio delle attività istituzionali della Camera di Prato.

I **contenuti** del PTPCT sono individuati dall'art. 1 comma 9 della Legge 190/2012:

- individuare le attività, anche ulteriori a quelle indicate nel PNA, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto;
- prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e/o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra la Camera di Prato e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti camerale;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, con la deliberazione di Giunta n. 80/18 sono state adottate le seguenti **linee guida** per l'aggiornamento del PTPCT 2019-2021:

- **garantire** che nell'adozione del PTPCT siano assicurate il massimo della trasparenza e della partecipazione. A tale proposito lo schema di PTPCT dovrà essere pubblicato sul sito camerale per almeno quindici giorni affinché possano essere formulate proposte, osservazioni e contributi di cui tenere conto, per quanto possibile e comunque nel rispetto della normativa di riferimento. La partecipazione dovrà riguardare anche la dirigenza e il personale camerale che potranno esprimere e formulare proposte, suggerimenti o osservazioni sullo schema di PTPCT;
- **aggiornare** l'analisi del contesto esterno mettendo in evidenza la diretta correlazione della condizione della comunità sui versanti, in particolare, della presenza di forme di criminalità organizzata e di episodi di corruzione, con la valutazione del rischio;
- **tenere conto** dei cambiamenti normativi o regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Camera di Commercio (per es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- **personalizzare** il processo di valutazione e misurazione del livello di esposizione al rischio, tenendo conto dell'emersione di eventuali nuovi fattori di rischio rispetto a quelli considerati in fase di predisposizione del precedente PTPC e mantenendo la metodologia già utilizzata in occasione del precedente Piano per evitare il pericolo di una sottostima della rischiosità dei processi;
- **non ricorrere** a incarichi di consulenza comunque considerati, né utilizzazione schemi o altri supporti forniti da soggetti esterni;
- **garantire** la partecipazione attiva e il coinvolgimento della Task Force "prevenzione corruzione e trasparenza" di cui alla Determinazione del Segretario Generale n. 131/16 del 16 novembre 2016;
- **mantenere** la previsione che per ogni obbligo di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" siano identificati chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, nonché stabilire specifici termini di pubblicazione, specialmente laddove, in base alle indicazioni fornite dell'ANAC, l'aggiornamento del dato deve essere, genericamente, "Tempestivo";

- **rivalutare**, anche alla luce dell'esperienza maturata, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente e le forme di monitoraggio più adeguate alla verifica dello stato di attuazione delle misure previste;
- **trasmettere** senza indugio il PTPCT a tutti i dirigenti e i dipendenti camerale.

Gli **obiettivi** che si intendono perseguire sono sostanzialmente tre:

- a) prevenire le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Ogni amministrazione pubblica definisce quindi un PTPCT che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Il PTPCT rappresenta uno degli strumenti previsti dalla normativa per raggiungere gli obiettivi sopra descritti.

Il PTPCT è pertanto uno **strumento di programmazione** contenente l'indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, la definizione delle misure da implementare per la prevenzione e i relativi tempi di attuazione, nonché l'individuazione delle responsabilità per l'applicazione delle misure e i relativi controlli.

Il PTPCT è uno **strumento flessibile e modificabile nel tempo** al fine di ottenere un modello organizzativo che garantisca un sistema di controlli preventivi e successivi tali da non poter essere aggirati, se non in maniera fraudolenta.

A tal fine il PTPCT:

- definisce il diverso livello di esposizione delle attività della Camera di Commercio al rischio di corruzione e illegalità, individuando gli uffici e gli attori coinvolti;
- stabilisce gli interventi amministrativi, organizzativi e gestionali volti a prevenire il medesimo rischio;
- indica le procedure più appropriate per selezionare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione al fine di provvedere alla loro specifica formazione.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPCT è il triennio 2019-2021.

Eventuali aggiornamenti successivi, anche annuali, saranno sottoposti all'approvazione dell'organo politico, sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove normative o prassi.

Destinatario del presente Piano è il personale camerale, i dirigenti, i componenti degli organi (Giunta e Consiglio), il componente dell'OIV, i Revisori dei Conti, i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione

Il PNA 2016, che rinvia sul punto anche alle indicazioni fornite nell'Aggiornamento 2015, segnala l'importanza della condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle amministrazioni, i quali posseggono una profonda conoscenza della struttura organizzativa, dei relativi processi decisionali e dei profili di rischio coinvolti. Per tale ragione, l'attività di predisposizione e quella successiva di attuazione del presente PTPCT presuppongono la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutta una serie di interlocutori che a vario titolo sono coinvolti nell'attività e nell'organizzazione dell'ente.

5.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (**RPCT**) della Camera di Prato è la dott.ssa **Catia Baroncelli**, Segretario Generale della Camera, nominato dalla Giunta con atto n. 79/16 del 14.11.2016. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 18 febbraio 2015, il nominativo del RPCT è stato comunicato ad ANAC e inserito nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il **RPCT**, ai sensi della L. 190/2012, provvede a:

- elaborare (in via esclusiva o con l'ausilio di solo personale interno all'amministrazione) la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le *disfunzioni* inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7);
- trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e pubblicarla nel sito web dell'amministrazione (art. 1, comma 14);
- riferire sull'attività svolta nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno (art. 1, comma 14);
- aver cura che siano rispettate, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e di incompatibilità (art. 15, D. Lgs. 39.2013);

Con riferimento al tema della **trasparenza**, il RPCT, ai sensi del D. Lgs. 33/2013:

- svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1);
- predispose un'apposita sezione all'interno del PTPCT in cui dovranno essere indicati gli **obiettivi di trasparenza** (art. 8, comma 1, legge 190/2012), nonché identificati chiaramente i **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni** (art. 10, comma 1);
- controlla e assicura (insieme ai dirigenti responsabili dell'amministrazione) la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 43, comma 4);
- è il soggetto a cui deve essere trasmessa l'istanza di accesso civico ove abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 3, lettera d);
- si esprime, con provvedimento motivato, sulla richiesta di **riesame** (art. 5, comma 7);
- segnala (in relazione alla loro gravità) i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 43, comma 5).

Ferma restando la procedura speciale per la tutela del dipendente che segnala illeciti (di cui alla D.S.G. n. 96/2015 del 14 luglio 2015), nonché il potere di intervento, anche sanzionatorio, riconosciuto al RPCT in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi (di cui al d.lgs. 39/2013 e alla Delibera ANAC 833/2016), al fine di poter adempiere alle proprie funzioni **il RPCT della Camera di Commercio di Prato:**

- qualora riscontri irregolarità e/o illeciti, innanzitutto verifica se nel PTPCT vi siano o meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato;
- se nel PTPCT esistono misure di prevenzione adeguate, può richiedere per iscritto ai responsabili dell'attuazione delle misure - come indicati nel PTCP - informazioni e notizie sull'attuazione delle stesse, rappresentando le ragioni per le quali tali notizie e informazioni vengono richieste;
- qualora, invece, a seguito dell'esame del PTPCT non risulti mappato il processo in cui si inserisce il fatto riscontrato ovvero, pur mappato il processo, le misure manchino o non siano ritenute adeguate rispetto alla fattispecie rappresentata, può procedere con la richiesta scritta di informazioni e notizie agli uffici responsabili su come siano state condotte le attività istituzionali su cui si innesta il fenomeno di presunta corruzione riscontrato, rappresentando le ragioni per le quali tali notizie e informazioni vengono richieste;
- può acquisire atti e documenti nonché audire i dipendenti nella misura in cui ciò gli consenta di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto del riscontro, e, se necessario, attivare gli organi competenti al riguardo, sia interni che esterni all'amministrazioni;
- può effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente esposte al rischio, per valutare la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi in corso o già definiti;
- può acquisire elementi e valutazioni utili ai fini sopra indicati attraverso l'interlocuzione con gli uffici o le strutture interne, anche di controllo o con compiti ispettivi, e avvalersi della loro collaborazione.

In conformità ai **criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza**, non spetta al RPCT della Camera di Commercio di Prato il controllo di legittimità o di merito sugli atti e sui provvedimenti adottati dall'amministrazione, né può esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno o all'esterno dell'ente stesso.

5.2 Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio

Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio (GSA) della Camera di Commercio di Prato è la dott.ssa Silvia Borri, nominata dalla Giunta camerale con atto n. 79/16 del 14 novembre 2016.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (c.d. decreto antiriciclaggio) e delle “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” emanate dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il 23 aprile 2018, il GSA è il soggetto delegato a **valutare e trasmettere** le segnalazioni di operazioni sospette. Per questa ragione, il GSA è considerato dalla UIF quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

Il GSA invia alla UIF una **segnalazione**, ai sensi dell’art. 35 del decreto antiriciclaggio, quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Svolge la sua attività in stretto coordinamento con il RPCT, come precisato anche dalle misure organizzative in materia di antiriciclaggio adottate dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 71/18 del 1 ottobre 2018 e comunicate a tutto il personale (Comunicazione di Servizio n. 7 del 3 ottobre 2018).

5.3 La Task Force “prevenzione corruzione e trasparenza”

Al fine di garantire al RPCT di svolgere il proprio delicato ruolo con autonomia ed effettività, ai sensi dell’art. 7 della legge 190/2012, l’organo di indirizzo della Camera di Commercio di Prato ha disposto le **modifiche organizzative necessarie**. In particolare, con Deliberazione n. 79/16, del 15 novembre 2016, la Giunta camerale ha invitato il Segretario Generale all’assunzione degli atti di propria competenza al fine di individuare una **struttura organizzativa di supporto** adeguata al compito da svolgere.

Del resto, la necessità di istituire la struttura in commento si è resa ancora più evidente alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di **accesso civico** attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016. In tale contesto, il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici camerale informazioni sull’esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di **riesame**.

Alla luce di quanto detto, con Determinazione del Segretario Generale n. 131/16 del 16 novembre 2016 è stata nominata la **task force** di supporto al RPCT.

La task force ha partecipato attivamente alla stesura dell’attuale PTPCT, sotto il coordinamento del RPCT, costituendo una vera e propria “cabina di regia” funzionale non soltanto alla predisposizione del Piano, ma altresì al monitoraggio dell’attuazione delle misure in esso contenute.

5.4 Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (c.d. GDPR), e deve essere designato all’intero di ogni Pubblica Amministrazione in funzione delle proprie qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché della conoscenza del settore di attività e della struttura organizzativa del titolare del trattamento.

Come noto, secondo i principi di cui al d.lgs. 33/2013, le PP.AA. sono tenute a pubblicare i dati e le informazioni specificamente previsti dal decreto stesso e dalle altre normative di settore. **Particolari cautele** sono imposte alle amministrazioni nel caso in cui, pur legittimata dalle norme, la pubblicazione **riguardi dati personali**, in particolare, i dati sensibili (ora, “categorie particolari di dati personali”) e giudiziari (ora, “dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza”).

L’art. 7 bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013 prevede, infatti, che «[n]ei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Ancora, laddove le amministrazioni intendano rendere trasparenti anche i dati che non hanno l’obbligo di pubblicare, **cd. dati ulteriori**, esse possono pubblicarli *on line* sui siti *web* (cd. trasparenza proattiva), avendo, tuttavia, il dovere di espungere i dati personali per il rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e, comunque, nel rispetto dei limiti che il legislatore ha fissato all’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 relativi all’accesso civico generalizzato (art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013).

Risulta pertanto evidente il ruolo che il RPD riveste in tema di trasparenza amministrativa, intesa, a sua volta, come strumento primario e fondamentale per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

Il RPD della Camera di Commercio di Prato è la dott.ssa Silvia Borri, nominata dalla Giunta camerale con atto n. 18/18 del 19.03.2018.

5.5 Il Data Protection Team

L'articolo 38, paragrafo 2, del GDPR obbliga il titolare del trattamento a sostenere il RPD fornendogli le “risorse necessarie” per assolvere i compiti che il Regolamento gli assegna.

Con Determinazione del Segretario Generale n. 62/18 del 11 aprile 2018 è stato nominato il *Data Protection Team* di supporto al RPD.

La struttura collabora attivamente con il RPD, coadiuvandolo in tutti i suoi compiti, in primis quello di sorvegliare l'osservanza del GDPR (e di tutte le disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali) all'interno dell'amministrazione.

5.6 Gli altri soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione, oltre al RPCT, al GSA e alla *task force*, all'interno della Camera di Commercio sono:

La Giunta, organo di indirizzo politico di governo:

- designa il RPCT ai sensi dell'art. 7, della Legge 190/2012 e il GSA;
- dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività;
- adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad ANAC ai sensi dell'art. 1 commi 8 e 60 della Legge 190/2012;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. In particolare, definisce gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT;
- osserva e si impegna a rispettare, insieme a tutti gli “organi” della Camera di Commercio di Prato, il Codice etico camerale.

I Dirigenti, per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D. Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, Legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001);
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001);
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012);
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa sulla trasparenza (art. 43, comma 3, D. Lgs. n. 33 del 2013);
- controllano e assicurano, insieme al RPCT, la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 43, comma 4, D. Lgs. n. 33 del 2013).

L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D. Lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001);
- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis, legge 190/2012);
- verifica i contenuti della Relazione redatta dal RPCT e recante i risultati dell'attività svolta, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis, legge 190/2012);
- riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 8-bis, legge 190/2012);
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009).

L'Ufficio che ha la competenza dei Procedimenti disciplinari²:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D. Lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- vigila sull'applicazione del Codice di comportamento (art. 54, comma 6, D. Lgs. n. 165 del 2001).

Tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito di cui vengono a conoscenza al RPCT o al proprio superiore gerarchico (art. 8 Codice di comportamento di Ente e art. 8 DPR 62/2013);
- collabora con il RPCT, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività e azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione (art. 8 Codice di comportamento di Ente).
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis Legge n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento) e in generale osservano tutte le misure contenute ne Codice di comportamento.

I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento di Ente e art. 8 DPR 62/2013).

² La composizione dell'UPD è stata modificata con determinazione del Segretario Generale n. 140/16 del 14.12.2016 tenuto conto delle indicazioni del nuovo PNA.

6. Processo di adozione del PTPCT 2019-2021

Il PTPCT è soggetto ad aggiornamento annuale e i relativi contenuti potranno subire modifiche e integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dai soggetti istituzionali competenti in materia. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche sono proposte dal RPCT e approvate con provvedimento della Giunta camerale.

L'aggiornamento in esame del PTPCT sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Camerale su proposta del RPCT entro il 31 gennaio 2018.

La Giunta camerale, con deliberazione n. 80/18 del 22 ottobre 2018, ha dettato le **linee guida** per la predisposizione del PTPCT 2019-2021. Sulla base degli indirizzi dell'organo politico è stato avviato il processo per la predisposizione del PTPCT 2019-2021.

Nel processo di adozione dell'aggiornamento al PTPCT sono coinvolti gli *stakeholder interni* (personale e OIV) ai quali viene inviata una bozza in consultazione; sono altresì coinvolti gli *stakeholder esterni* mediante pubblicazione sul sito *web* dell'ente, con possibilità di far pervenire eventuali osservazioni o contributi.

Come chiarito sia nel PNA 2016 che nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, le amministrazioni, gli enti e le società cui compete l'adozione del PTPCT, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, sono tenuti esclusivamente alla pubblicazione di detti atti sul sito istituzionale dell'amministrazione, società o ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". **Nessun documento, pertanto, deve essere inviato all'ANAC.**

Conseguentemente, il PTPCT della Camera di Commercio di Prato è pubblicato sul sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente e nella *intranet* e viene segnalato via mail a tutto il personale dipendente, affinché ne prenda atto, lo osservi e provveda a farlo osservare da soggetti terzi. Il PTPCT sarà altresì consegnato ai nuovi assunti, ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

7. La gestione del rischio

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. A tal proposito il PNA 2013³, nell’allegato 1, prendendo come riferimento i Principi e le Linee Guida UNI ISO 31000:2010, fornisce delle indicazioni metodologiche secondo le quali sono previste tre fasi principali di:

1. mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;
2. valutazione del rischio per ciascun processo;
3. trattamento del rischio.

7.1 Mappatura dei processi (analisi del contesto interno)

Presupposto necessario per l’individuazione dei processi a rischio di corruzione, oltre a quelli previsti dal PNA comuni a tutte le amministrazioni, è la definizione della mappa completa di tutti i processi, che identifica l’analisi del **contesto interno** camerale.

Già dal 2014 la Camera di Prato prende in esame, per la valutazione del rischio, i **processi** e non i procedimenti amministrativi.

Infatti, l’attività della pubblica amministrazione non si esaurisce nella gestione dei procedimenti amministrativi che sono disciplinati in generale dalla legge 241/1990 o da specifiche norme che individuano anche i termini di conclusione degli stessi. Il **processo** è un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando risorse (*input* del processo) in prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, eventualmente anche con il concorso di altre amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. Pertanto, un processo può non coincidere con un procedimento amministrativo perché quest’ultimo, ad esempio, può essere costituito da più processi, o perché vi sono processi che non danno luogo ad un provvedimento amministrativo neanche tacito (i.e. l’attività di rilevazione delle presenze dei dipendenti).

Per la mappatura dei processi, la Camera di Commercio di Prato, fa riferimento ai processi tenendo conto del lavoro svolto dal sistema camerale, opportunamente integrato con il coinvolgimento dei Dirigenti.

I processi sono stati classificati in una struttura gerarchica, ovvero in **macro-processi**, **processi** e **sotto-processi**. I sotto-processi sono a loro volta articolati per **attività**. I macro-processi sono classificati in base alla loro natura in processi primari e processi di supporto.

La **mappa dei processi** così definita ha rappresentato il punto di partenza per l’individuazione dei processi potenzialmente esposti al rischio di episodi di corruzione. Anche in questa fase il RPCT ha ritenuto di agire coinvolgendo i dirigenti.

I processi individuati riguardano tutta l’attività dell’ente, comprese ovviamente le **quattro aree obbligatorie**, indicate dalla legge.

La legge 190/2012 ha individuato alcune particolari **aree di rischio** comuni a tutte le pubbliche amministrazioni che si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;

³ Le cui indicazioni, insieme a quelle fornite con l’aggiornamento 2015, sono state espressamente confermate dal PNA 2016.

- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

7.2 Valutazione del rischio per ciascun processo

Si tratta della fase di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato e analizzato al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

a) Identificazione dei rischi

Una volta catalogati i processi, si è passati alla fase di identificazione dei potenziali rischi associati a ciascuno di essi.

Questi rischi emergono considerando il **contesto esterno** e **interno**, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno di ciascuna amministrazione.

Le attività oggetto di analisi comprendono sia quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1 comma 16 della Legge n. 190/2012 e dall'Allegato n. 2 al PNA 2013, sia quelle ulteriori individuate dalla Camera in relazione alle attività istituzionali di competenza.

Per ciascun processo sono stati quindi individuati gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. I rischi sono stati classificati, assieme a quelli esemplificativi indicati nel PNA, in un "**Registro dei Rischi**", così come risulta dalla tabella allegata (allegato A).

La tabella riporta, per ogni processo primario e di supporto:

- il sottoprocesso;
- la descrizione dell'attività oggetto di analisi;
- il settore competente;
- l'unità organizzativa coinvolta;
- il rischio identificato con una breve descrizione.

L'identificazione dei rischi riguarda la quasi totalità dei processi dell'ente, e per ciascuno di essi è stato quindi ritenuto opportuno procedere all'analisi dei rischi.

b) Analisi dei rischi

Una volta completato il registro, si è proceduto con la fase dell'**analisi del rischio**. Questa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze (impatto) che esso produce per giungere alla determinazione del **livello di rischio**, rappresentato da un valore numerico.

Tale fase ha pertanto l'obiettivo di pervenire a una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi appena identificati e individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi, laddove per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e quindi sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono quelli indicati nell'**allegato 5 del PNA 2013**, al quale si rimanda.

La stima della **probabilità** tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'amministrazione che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

In particolare, gli indici di valutazione della probabilità sono:

1. discrezionalità;
2. rilevanza esterna;
3. complessità del processo;
4. valore economico
5. frazionabilità del processo;
6. controlli.

L'**impatto** si misura in termini di:

1. impatto economico;
2. impatto organizzativo;
3. impatto reputazionale;
4. impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

Inoltre, la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione è stata valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso, mentre l'**impatto** è stato valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese,,,) a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

La **probabilità** viene poi misurata su scala da 0 a 5, dal valore minimo "nessuna probabilità" al valore massimo "altamente probabile". Anche l'**impatto** viene misurato su una scala da 0 a 5, dal valore minimo "nessun impatto" al valore massimo "impatto superiore".

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto devono quindi essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

La valutazione del rischio viene effettuata, attraverso un procedimento che ha coinvolto tutti i dirigenti sotto il coordinamento del RPCT.

Il PNA 2013, in relazione agli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, prevede i seguenti parametri:

a) indici di valutazione della probabilità:	<p>Valori e frequenze della probabilità:</p> <p>0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile</p>
b) indici di valutazione dell'impatto:	<p>Valori e importanza dell'impatto:</p> <p>0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore</p>

Questi valori sono stati rappresentati graficamente in una **matrice impatto-probabilità** di seguito riprodotta.

Impatto scala da 0 a 5						
superiore	0	5	10	15	20	25
serio	0	4	8	12	16	20
soglia	0	3	6	9	12	15
minore	0	2	4	6	8	10
marginale	0	1	2	3	4	5
nessun impatto	0	0	0	0	0	0
	Nessuna probabilità	improbabile	Poco probabile	probabile	Molto probabile	altamente probabile
Probabilità scala da 0 a 5						

I valori che indicano un rischio più alto occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (probabilità alta e impatto superiore), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (bassa probabilità e impatto minore), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale delle misure di prevenzione da adottare.

Per la **rilevazione dei dati** è stata elaborata una scheda su file excel, sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato 5 del PNA 2013, inserendo delle macro che consentono, una volta compilata, di ottenere in automatico il valore numerico che esprime il livello di rischio del singolo processo. La scheda è stata compilata dai dirigenti e dai responsabili delle unità organizzative, il punteggio finale è scaturito dalle medie di tutte le valutazioni e rappresenta il livello di rischio per ciascuno dei processi inserito nel registro dei rischi.

Il valore della "**Probabilità**" viene determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità".

Il valore dell'"**Impatto**" viene determinato, per ciascuno processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'Impatto".

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore probabilità X valore impatto

I valori di rischio possibili vanno quindi da un minimo di **0** ad un massimo di **25**.

La Valutazione complessiva del rischio è operata a seguito di un'attenta analisi sulle attività relative ai vari processi primari in cui si sviluppano le funzioni dell'ente elaborando specifiche schede.

Questo per quanto attiene alla disciplina individuata nell'allegato 5 al PNA 2013. Partendo da qui, e anche sulla scorta delle **linee guida** fornite dall'organo politico con delibera 80/2018, la Camera di Commercio di Prato ha preferito introdurre **due importanti correttivi** al fine di personalizzare il processo di valutazione e misurazione del livello di esposizione al rischio, evitando con ciò tutte quelle problematiche/incongruenze che potrebbero generarsi da un'applicazione eccessivamente meccanica

della metodologia presentata nell'allegato in commento e prendendo così a riferimento una presunzione di rischio tale da assumere una posizione massimamente prudentiale e garantista.

Venendo al **primo correttivo**, come ampiamente illustrato nel paragrafo dedicato all'analisi del **contesto esterno**, si è deciso di provare a rappresentare l'incidenza del contesto esterno sul rischio corruttivo per l'organizzazione, cioè interpretare i dati emersi dall'analisi del contesto alla luce dell'attività e dell'organizzazione dell'ente camerale. Nello specifico, dopo che per ciascun **rischio** catalogato è stata valutata la **probabilità** (che il rischio si realizzi) e l'**impatto** (che potrebbe produrre), e prima di aver effettuato la valutazione complessiva del rischio, il livello di entrambi i valori (probabilità e impatto), solo per i rischi afferenti alla tipologia di processi individuati nella tabella all'uopo predisposta, dovrà essere aumentato di 1.

Solamente all'esito di questa operazione si potrà procedere con la **valutazione complessiva del rischio**.

Inoltre, e passando al **secondo correttivo**, già con il precedente PTPCT è stato rilevato che rispetto alle scelte tecniche proposte dall'allegato 5 del PNA 2013 per la misurazione del rischio, il loro utilizzo all'interno di un'**organizzazione complessa** come quella della nostra Camera di Commercio aveva evidenziato una serie di problematiche rilevanti, relative soprattutto agli indicatori utilizzati per la valutazione; tale utilizzo ha infatti prodotto nei risultati un appiattimento verso il basso della valutazione complessiva dei processi e conseguentemente una sottostima della rischiosità degli stessi.

Infatti, sulla base dei criteri adottati, nel nostro contesto istituzionale non si erano ottenuti livelli di rischio superiori a 8 per la stragrande maggioranza dei processi analizzati. Per ovviare al paventato problema di una sottostima del rischio, e in linea con le indicazioni fornite all'ANAC con la determinazione n. 12/2015 dove si ricorda che le indicazioni contenute nel PNA non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine, è stata adottata una logica di tipo **prudentiale**, in quanto quello della corruzione è un fenomeno complesso e in larga misura sommerso, procedendo in due direzioni:

1. tra i punteggi di valutazione sui vari processi, si è assunto come livello di rischio definitivo il valore del prodotto tra la media aritmetica della probabilità X il valore massimo dell'impatto, andando così a personalizzare - come suggerito nell'aggiornamento del PNA dell'ottobre 2015 - la valutazione complessiva del rischio;
2. ai vari punteggi ottenuti sono state associate **valutazioni qualitative** che non sottostimano la gravità del rischio, assegnando un livello di rischio alto anche ai punteggi medi, così come indicato nella seguente tabella.

<i>Scala di valutazione qualitativa del rischio</i>	
R > o = 15	Rischio Alto Misure da programmare con urgenza
tra 8 e 14,99	Rischio Medio Misure necessarie da programmare nel breve -medio periodo
tra 3 e 7,99	Rischio Basso Misure da valutare in sede di programmazione
tra 1 e 2,99	Rischio non rilevante

c) Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.

A seguito dell'analisi, i singoli rischi e i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio.

Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno a identificare le relative aree, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento.

Dai risultati dell'analisi del rischio effettuata è scaturita la **classificazione dei processi in base al livello di rischio così come risulta dalla tabella allegata (allegato B)**.

7.3 Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle **misure** che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT con il coinvolgimento dei Dirigenti.

Le **priorità di trattamento** vengono definite dal RPCT e si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore, sempreché la capacità della misura obbligatoria di incidere sulle cause degli eventi rischiosi trovi adeguata giustificazione nelle risultanze dell'analisi del rischio;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Tutti i processi qualificati ad "Alto Rischio" trovano all'interno del Piano una o più misure adeguate a prevenire il rischio corruzione.

8. Misure di prevenzione

Per realizzare la strategia di prevenzione della corruzione saranno attuate tutta una serie di attività e misure, nei modi e nei tempi di seguito indicati. Chiaramente le misure ricomprendono anche l'adozione del presente PTPCT.

Il Piano Nazionale Anticorruzione distingue le misure di prevenzione da adottare al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, in due categorie:

- misure **obbligatorie**, la cui applicazione è imposta dalla legge o da altre fonti normative;
- misure **ulteriori**, che pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento nel PTPC.

8.1 Misure obbligatorie (generali)

La seguente tabella contiene le azioni programmate per ciascuna misura, la relativa tempistica e il responsabile dell'adozione della misura.

Misure di prevenzione obbligatorie	Azioni	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura
Trasparenza	Aggiornamenti pubblicati periodicamente secondo le disposizioni di legge e le indicazioni di ANAC	Aggiornamenti periodici secondo quanto previsto dalla griglia allegata al presente PTPCT (allegato C) redatta sulla base delle Linee Guida ANAC	I responsabili sono analiticamente individuati nella griglia allegato C
	Nomina del RASA	Già esistente	Segretario Generale
Codice di Comportamento	Già adottato		
	Eventuale aggiornamento sulla base di nuove linee guida ANAC e nuova disciplina whistleblower	Nel triennio 2019-2021	Organo di indirizzo politico su proposta del Segretario Generale
	Attuazione del Codice e monitoraggio rispetto adempimenti periodici	Annualmente	RPCT
Rotazione del Personale	Riorganizzazione in attuazione della Riforma del Sistema Camerale	Nel triennio 2019-2021	Segretario Generale e dirigenti
Obblighi di astensione	Apposita disciplina all'interno del Codice di Comportamento	Già esistente	RPCT
	Predisposizione modello di dichiarazione sulla	Già esistente	RPCT

Misure di prevenzione obbligatorie	Azioni	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura
	<p>insussistenza di situazioni di conflitto di interesse per i dirigenti.</p> <p>Adozione modelli di dichiarazione di assenza situazioni di conflitto di interesse per procedure acquisto beni servizi e lavori e conferimenti incarichi</p>	Entro 28.02.2019	RPCT
Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	Disciplina per conferimento incarichi retribuiti al personale ex Art. 53 D.Lgs. 165/01	Già esistente	Segretario Generale
Inconferibilità e Incompatibilità dirigenti	Aggiornamento tabella contenente le varie ipotesi di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. 39/13) da consegnare a titolo informativo ai destinatari della disposizione.	Già esistente	Task Force PCT
	Schemi di dichiarazione di responsabilità ex art. 20 D. Lgs. 39/13 (prima dichiarazione e aggiornamento annuale)	Già esistente	Task Force PCT
	Monitoraggio rilascio dichiarazioni di responsabilità	Annualmente	RPCT
Clausola di Pantouflage	a) inserimento nella modulistica contrattuale della clausola di pantouflage	Già esistente	UO Provveditorato UO Tecnico
	b) inserimento nei contratti di lavoro subordinato di un'apposita clausola che sancisca il divieto de qua	Dal 1.1.2016 nei nuovi contratti di lavoro subordinato	UO Personale
	c) predisposizione di specifica dichiarazione di consapevolezza del dipendente interessato da rendere prima della cessazione del rapporto di lavoro	Entro il 2019	UO Personale

Misure di prevenzione obbligatorie	Azioni	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura
Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA (art. 35 bis)	Attuazione sistema di monitoraggio annuale del rilascio delle dichiarazioni di responsabilità rese:	Già esistente Entro l'anno di riferimento	RPCT
	a) all'atto della formazione di commissioni b) all'assegnazione ad uffici a rischio, mediante sottoscrizione di dichiarazione, nonché mediante espressa menzione nel provvedimento di nomina dell'assenza di precedenti penali		
Whistleblowing	Creazione della casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni di fatti illeciti	Già esistente	RPCT
	Aggiornamento informativa ai dipendenti sulla novella normativa in materia di whistleblower	Entro il 2019	
	Gestione eventuali segnalazioni fatti illeciti	Tempestiva se ricorre	
Formazione	Piano annuale di formazione su temi prevenzione corruzione e trasparenza rivolto a tutto il personale e formazione specialistica per figure individuate dal RPCT	Entro 2019	RPCT
Vigilanza società ed enti partecipati	Verifica sui siti adozione PTPCT e/o misure anticorruzione (vedi successivo paragrafo h)	Entro 28/02/2019	RPCT

a) Trasparenza

Come noto il Decreto Legislativo 97/2016 ha semplificato gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, unificando in un solo strumento il PTPC e il PTTI.

La Trasparenza è uno dei principali strumenti per la prevenzione della corruzione.

All'interno del PTPCT la sezione dedicata alla trasparenza, oltre all'individuazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza, deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare

l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Quale misura organizzativa di trasparenza è stato nominato, con Determinazione del Segretario Generale n. 007/17 del 10 gennaio 2017, il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è stato comunicato e abilitato secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del Presidente (ANAC) del 28 ottobre 2013, come richiamate dal Comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017.

Considerata la rilevanza della misura, si è dedicato alla materia il paragrafo seguente.

b) Codice di Comportamento

L'adozione del Codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

A partire dal Codice di comportamento emanato con D.P.R. 62/2013 la Camera di Commercio di Prato ha adottato un proprio codice di condotta, specifico per i dipendenti dell'Ente, tenuto conto delle linee guida dell'ANAC, attraverso un processo di partecipazione di tutto il personale dipendente e le rappresentanze sindacali, oltre all'OIV per il prescritto parere obbligatorio.

La Camera di Prato si è dotata di un proprio **Codice di Comportamento** nel 2014. Come anticipato nell'Introduzione, conseguentemente all'adozione della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)", è stato ritenuto necessario **modificare** il Codice (delibera di Giunta n. 63/15 del 10 luglio 2015), che pertanto risulta già oggetto di un primo processo di revisione rispetto alla versione originaria.

Il codice di comportamento della Camera è pubblicato e diffuso con le modalità previste per il presente piano.

La Camera di Commercio provvede quindi:

- alla sensibilizzazione del personale mediante consegna di copia del codice di comportamento dell'ente e del presente piano a tutti i dipendenti in servizio mediante trasmissione e-mail, pubblicazione sull'intranet e pubblicazione sul sito web;
- alla consegna del codice di comportamento ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;
- all'estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino lavori. A tal fine è prevista la consegna del codice di comportamento (anche con modalità telematiche) e l'inserimento nei contratti di incarico e di appalto di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del rapporto, in caso di violazione dei suddetti obblighi;
- alla richiesta, ai fini dell'applicazione del DPR 62/2013 e al fine di rendere note e prevenire le possibili situazioni di conflitto di interesse, sia ai dipendenti neo assunti o trasferiti sia a quelli già in servizio, in caso di assegnazione a nuovo e/o diverso ufficio, di rilasciare una dichiarazione su situazioni potenzialmente in conflitto di interesse. Le dichiarazioni sono raccolte mediante specifico modulo.

E' attesa per il 2019 l'emanazione di nuove linee guida con le quali l'ANAC darà istruzioni alle amministrazioni quanto ai contenuti dei codici (doveri e modi da seguire per un loro rispetto condiviso), al procedimento per la loro formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare. La Camera di Commercio procederà quindi ad aggiornare il proprio Codice di comportamento, avendo cura di verificare, per ciascuna delle misure proposte, se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e doveri del vigente codice di amministrazione) è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti).

c) Rotazione del personale

La "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)). Spetta all'ANAC definire i criteri che le amministrazioni devono seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione (si ricordi, infatti, che l'art. 19, comma. 15, del d.l. 90/2014 ha previsto che «*Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione*»).

Accanto alla rotazione "straordinaria", da attuarsi nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è prevista una rotazione "ordinaria", con efficacia preventiva, da utilizzarsi nei confronti del personale che opera in contesti particolarmente esposti a rischio.

L'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi. Nell'aggiornamento 2018 al PNA (in corso di consultazione), l'ANAC richiama le amministrazioni a porre particolare attenzione a questa misura.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 comma 1, lettera *l-quater* D. Lgs. 165/2001 e i casi di revoca dell'incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione di misure cautelari, il presente piano prevede l'assegnazione ad altro ufficio per i dirigenti e funzionari:

- che nel quinquennio precedente all'adozione del Piano siano stati rinviati a giudizio per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al titolo II libro II del codice penale;
- che durante la vigenza del Piano siano oggetto di indagini preliminari con riferimento ai delitti di cui al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, si precisa:

- l'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs 39/2013);
- la rotazione è comunque esclusa se non esistono all'interno dell'Amministrazione almeno due professionalità inquadrati nello stesso profilo (rispettivamente: dirigenziale, oppure di funzionario apicale) dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico;
- la rotazione del personale dirigente può avvenire solo al termine dell'incarico, la cui durata deve essere comunque contenuta nei limiti previsti dal regolamento di organizzazione;

- l'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa e il buon andamento dell'amministrazione. Dove la misura possa risultare pregiudizievole sotto il profilo dell'organizzazione e dell'efficienza dell'azione dell'amministrazione, in armonia con le indicazioni dell'ANAC, si prevedono altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

Nel triennio 2019-2021 la Camera di Prato sarà impegnata in un complesso processo di riorganizzazione per l'attuazione della **riforma del sistema camerale** , di cui al d.lgs. 219/2016; nel breve periodo la riorganizzazione sarà volta ad assumere le necessarie misure per far fronte ai nuovi servizi e funzioni nonché alle diverse modalità di erogazione degli stessi. Nel medio periodo la Camera affronterà quindi il processo di accorpamento con la Camera di Pistoia, andando perciò a definire una struttura organizzativa completamente rinnovata. Nell'attesa che tale processo sia portato a compimento, tenuto conto che il personale camerale è diminuito rispetto al 2017 di oltre dieci unità, tra cui due figure dirigenziali, con conseguenti impatti sulla tenuta dell'organizzazione, si prevedono come **misure alternative** :

- la **suddivisione** dell'attività istruttoria, affidata di norma a un soggetto diverso da quello competente ad adottare il provvedimento finale, in modo che il personale non abbia il controllo esclusivo dei processi;
- la **compartecipazione** del personale alle attività del proprio ufficio attraverso la condivisione delle fasi procedurali per mezzo dell'affiancamento al funzionario istruttore di un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

d) Obblighi di astensione

Tutti i dipendenti, in caso di conflitto di interessi, dovranno astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, dal prendere decisioni o parteciparvi, ovvero svolgere attività, segnalando tempestivamente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle attività demandategli e risultare di pregiudizio ai fini della terzietà e imparzialità dell'azione della Camera di Commercio.

La violazione dell'obbligo di astensione dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, oltre che poter costituire fonte di illegittimità degli atti compiuti.

Per quanto riguarda i componenti gli organi camerali, si ricorda inoltre che lo **Statuto** già disciplina la materia in particolare:

- a) l'articolo 10 dello Statuto, relativo ai diritti e doveri dei consiglieri, prevede che "ciascun consigliere ed il Segretario Generale devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità, nonché in tutte le situazioni in cui ricorra un interesse personale"; il regolamento sul funzionamento del consiglio (art. 32) disciplina le modalità di astensione del consigliere;
- b) l'articolo 17 dello Statuto, relativo ai diritti e doveri dei componenti la giunta, prevede che "i componenti la Giunta camerale ed il Segretario Generale devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità, nonché in tutte le situazioni in cui ricorra un interesse personale".

Il Codice di Comportamento della Camera di Prato prevede una disciplina di dettaglio sull'obbligo di astensione all'art. 7 disponendo, a titolo di specifica previsione di quanto stabilito nell'art. 7 del DPR 62/2014, quanto segue:

“2. Il personale, salvo il caso di procedure standardizzate e automatizzate che non prevedono discrezionalità decisionale, deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in situazioni di conflitto, reale o potenziale, patrimoniale o non, che possano coinvolgere interessi:

- a) propri, dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di persone conviventi o con cui ha rapporti di frequentazione abituale*
- b) di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi*
- c) di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente*
- d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente.*

3. Quando ricorra il dovere di astensione e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il personale deve darne preventiva comunicazione scritta al proprio dirigente che deve rispondere per iscritto sollevando il dipendente dall'incarico e affidandolo ad altro o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé o motivando le ragioni che consentono allo stesso di espletare comunque l'incarico.

4. Il Dirigente che si trovi in una situazione in cui vi è obbligo di astensione, deve darne preventiva comunicazione scritta al Segretario Generale (ovvero alla Giunta nel caso si tratti del Segretario Generale) che valuterà le iniziative da assumere.

5. Le decisioni del Dirigente, del Segretario Generale e della Giunta, concernenti le comunicazioni relative all'obbligo di astensione, devono essere tempestive e comunque tali da consentire il rispetto dei doveri d'ufficio e dei termini di conclusione del procedimento.

6. Tutte le comunicazioni relative all'obbligo di astensione e le relative decisioni in merito devono essere tempestivamente trasmesse, insieme agli atti cui si riferiscono, al Responsabile della prevenzione della corruzione che ne cura la conservazione.”

Anche il **Codice Etico** adottato dal Consiglio camerale specificamente per gli amministratori e i rappresentanti camerali in seno a enti e società partecipate, detta la disciplina il conflitto di interessi, attuale o potenziale, ribadendo l'obbligo di astensione.

Una specifica disciplina in materia è contenuta **all'articolo 42 del d.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici**. La norma riguarda l'ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell'ambito di una procedura di gara, prevedendo l'obbligo di segnalazione e di astensione per **il personale della stazione appaltante** che, intervenendo nello svolgimento della procedura, o potendo influenzarne in qualsiasi modo il risultato, *«ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione»*.

Tramite **apposito modello** il personale coinvolto nella procedura di affidamento è tenuto a rilasciare al dirigente competente, **dichiarazione** in ordine all'assenza, o alla sussistenza, di situazioni di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara. Tenuto conto della necessità di contemperare i principi di economicità e celerità del procedimento con la doverosa attuazione della norma per la prevenzione della corruzione, si definiscono misure diverse a seconda della fascia di valore delle procedure di affidamento.

Nelle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro sono tenuti a rendere la dichiarazione il Responsabile Unico del Procedimento, i dipendenti coinvolti dell'ufficio istruttore (UO Provveditorato o UO Tecnico), il Direttore dell'esecuzione/ Direttore dei lavori. Per importi inferiori a 5.000,00 euro la dichiarazione deve essere resa dal RUP e dal DEC.

Nelle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti che intervengono a vario titolo (es. progettista, esecutore dei lavori, validatore ecc.) nelle varie fasi della procedura.

Tutte le dichiarazioni acquisite sono conservate all'interno del fascicolo digitale relativo alla singola procedura.

La dichiarazione della sussistenza del conflitto di interesse comporta l'**obbligo di astensione** dal partecipare alla procedura di affidamento.

In caso di dichiarazione di sussistenza del conflitto di interesse, il dirigente individua un sostituto oppure, in carenza di idonee figure professionali, avoca a sé la funzione; in caso di sussistenza di conflitto di interesse in testa al Segretario Generale il potere sostitutivo è attribuito al Vice Segretario Generale Vicario.

Negli atti dirigenziali conclusivi delle procedure di gara è inserito apposito punto nel quale si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

e) Inconferibilità e incompatibilità

Il D. Lgs. 39/2013 prevede situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice connessi alla pronuncia di sentenze, anche non definitive, per i reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro II Codice Penale, ovvero alla sussistenza di interessi privati in potenziale conflitto con gli interessi pubblici da curare e all'assunzione di cariche in organi di indirizzo politico.

Sul tema si ricordano inoltre le linee guida relative al ruolo e alle funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità, a cui si darà puntuale attuazione.

Gli atti di conferimento degli incarichi che risultino in violazione della normativa sono nulli e comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti che li abbiano adottati.

All'atto di assegnazione di incarichi devono quindi essere richiamate le situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Annualmente i dirigenti sono tenuti a rilasciare dichiarazioni di responsabilità di insussistenza di situazioni di incompatibilità. Sarà quindi implementato un sistema di monitoraggio e controllo annuale sul corretto assolvimento dell'obbligo di dichiarazione e verifica delle situazioni dichiarate.

f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

Come noto, la legge 190/2012 ha introdotto un ulteriore comma (16-ter) all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, volto ad evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, precostituendo, mediante accordi illeciti, situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (*"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*).

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. E’ evidente che non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all’amministrazione.

In relazione alla disciplina recata dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, l’ANAC è intervenuta con diverse pronunce (delibera n. 88 del 8 febbraio 2017, deliberazione n. 292 del 09 marzo 2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18 febbraio 2015, AG74 del 21 ottobre 2015, nonché gli orientamenti da n. 1) a n. 4) e 24) del 2015), al fine di fornire agli operatori del settore, indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa. L’Autorità propende per un’interpretazione ampia della norma, che sia coerente con la *ratio* della stessa, volta ad evitare che i dipendenti della PA orientino le proprie scelte non in maniera imparziale ma al fine di precostituirsi, rispetto ai privati su cui tali scelte sono destinate ad incidere, posizioni di favore da sfruttare professionalmente dopo la cessazione dell’impiego pubblico.

Si ritiene necessario implementare le azioni già in essere per attuare la misura (clausola di pantouflage nelle dichiarazioni rese da partecipanti alle procedure di gara, e nei contratti di pubblico impiego), predisponendo una apposita **dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto**, da acquisire al momento della cessazione dei contratti di lavoro da parte dai dipendenti interessati. Tale dichiarazione dovrà essere acquisita e conservata a cura dell’ufficio personale.

g) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

Al dipendente pubblico che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2, del nuovo art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001), nonché un divieto assoluto di qualsiasi misura discriminatoria.

Il dipendente pubblico che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, invia una segnalazione al RPCT esclusivamente tramite la casella di posta elettronica dedicata segnalazione.anticorruzione@po.camcom.it

La suddetta casella di posta elettronica è accessibile e consultabile unicamente dal RPCT, al quale compete la gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati potranno inviare le stesse direttamente all’ANAC.

Ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato, il procedimento di gestione della segnalazione è teso ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

A tal fine, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato, con atto del Segretario Generale n. 96/15 del 14 luglio 2015, le procedure di gestione della segnalazione di illeciti all’interno delle Camera di Commercio di Prato.

La segnalazione dovrà contenere una descrizione circostanziata dell’illecito che consenta di individuare fatti e situazioni e di relazionarli a contesti determinati al fine di accertarne la fondatezza.

Le procedure e il modulo di segnalazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Prato, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti/ Prevenzione della Corruzione.

Occorre inoltre ricordare che il legislatore è intervenuto recentemente sulla materia con importanti modifiche normative (Legge 30 novembre 2017, n. 179). Tra le principali novità apportate all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, vale la pena sottolineare:

- **scompare la figura del “superiore gerarchico” ai fini della ricezione delle segnalazioni:** recependo le indicazioni già fornite da ANAC con Determinazione n. 6/2015, il destinatario “interno” della segnalazione del dipendente non è più il superiore gerarchico, ma il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- una disciplina rafforzata del **divieto di rivelare l'identità del segnalante** sia nel procedimento disciplinare sia in quello contabile e penale: nel procedimento penale la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto delle indagini di cui al 329 del codice di procedura penale; nel processo contabile l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria; nel **procedimento disciplinare** resta confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. Tuttavia, se la contestazione disciplinare è fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, altrimenti la segnalazione resta inutilizzabile ai fini del procedimento disciplinare;
- **estensione dell'ambito oggettivo della tutela:** le misure ritenute ritorsive dall'art. 54-bis risultano ampliate e specificate, infatti, vengono espressamente aggiunti il *demansionamento* e il *trasferimento*;
- sotto il **profilo soggettivo**, la nuova disciplina riguarda, oltre i dipendenti della pubblica amministrazione, anche i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e i lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;
- **l'inversione dell'onere della prova:** spetta cioè al datore di lavoro dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione; sono altresì nulli gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente;
- **reintegra nel posto di lavoro** per il segnalante licenziato a motivo della segnalazione.

La novella legislativa dispone, in aggiunta, che l'ANAC, sentito il Garante dei dati personali, adotti apposite **linee guida** relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni, anche attraverso modalità informatiche, promuovendo il ricorso a strumenti che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante.

In attesa delle summenzionate linee guida, al momento l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato la delibera del 30 ottobre 2018 che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018. La novella normativa ha infatti individuando una competenza specifica dell'ANAC non solo quale soggetto idoneo ricevere le segnalazioni (eventualità tra l'altro già presente nel testo previgente), bensì anche quale soggetto che dovrà occuparsi della tutela del segnalante, attraverso un **sistema sanzionatorio in cui vengono individuati tre specifici illeciti amministrativi:**

1. adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante;
2. assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi a quelle previste dalla norma;
3. mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Si segnala altresì che con un **Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018**, l'ANAC ha fornito indicazioni ai segnalanti di presunti illeciti per il corretto utilizzo della piattaforma informatica gestita dall'Autorità stessa, al fine di garantire al meglio la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Il comunicato in parola è stato trasmesso, su richiesta del RPCT, a tutto il personale camerale, in data 13 settembre 2018.

h) Formazione in materia di prevenzione della corruzione

Le attività di formazione sono certamente quelle che possono meglio incidere dal punto di vista gestionale e migliorare nel medio-lungo periodo il rapporto tra dipendenti, procedure e risorse pubbliche facendo crescere la cultura della legalità in tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo un ruolo attivo nel contesto professionale della Camera di Prato.

A norma dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 [...]”.

La Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

Il Piano Annuale di Formazione del personale, approvato annualmente con atto del Segretario Generale, terrà conto delle indicazioni sugli interventi formativi contenuti nel PTPCT.

La Camera di Commercio prevede all'interno del piano annuale di formazione, specifici interventi formativi inerenti le attività a rischio di corruzione i temi della legalità e dell'etica, tenuto conto di quanto proposto dal RPC. Nell'ambito della programmazione annuale della formazione, sarà cura dell'Ente assicurare anche attività formativa rivolta a tutto il personale che possa favorire l'eventuale rotazione del personale.

Ciascun dirigente propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Responsabile del piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione del proprio settore, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano.

Oltre alla formazione mirata sui temi anticorruzione, la Camera di Commercio prevede all'interno del proprio piano di formazione interventi mirati per favorire l'accrescimento professionale del personale, anche attraverso forme di affiancamento, tutoring, mentoring e utilizzo di professionalità interne.

Il piano di formazione “anticorruzione” sarà quindi sviluppato su due livelli:

1. un livello specialistico rivolto ai dipendenti che svolgono attività nell'ambito dei processi /attività maggiormente soggetti al possibile verificarsi di episodi di corruzione (alto rischio) che hanno l'obbligo di parteciparvi, nonché al RPCT e ai componenti la Task Force Prevenzione Corruzione e Trasparenza e alla dirigenza; tale percorso formativo è mirato a approfondire la conoscenza della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione oltre che promuovere la conoscenza del contenuto del presente piano;
2. un livello generale rivolto a tutti i dipendenti; tale percorso formativo è mirato a fornire una conoscenza di base sui temi dell'etica e della legalità ovvero in materia di antiriciclaggio, oltre che promuovere i contenuti del presente piano e del Codice di comportamento dell'ente.

i) Vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, del d.lgs. n. 175/2016 e della delibera dell'ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” ha di fatto mutato il previgente quadro normativo sulla disciplina della prevenzione della corruzione negli organismi partecipati e controllati da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, la **delibera ANAC n. 1134/2017** (che sostituisce la precedente determinazione n. 8/2015) fornisce indicazioni utili circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato partecipati e controllati da pubbliche amministrazioni. Le stesse linee guida, inoltre, definiscono anche i compiti in capo alle amministrazioni controllanti rispetto all'adozione da parte dei propri organismi partecipati e controllati delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

I soggetti destinatari delle linee guida sono (all'art. 2 bis 33/2013 comma 2):

- a. enti pubblici economici e ordini professionali;
- b. società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate;
- c. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Tali organismi sono destinatari del Piano Nazionale Anticorruzione e devono adottare misure integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (comma 2 bis art.1 Legge 190/2012), mentre per la trasparenza sono equiparati alle pubbliche amministrazioni.

Sono inoltre destinatari delle norme sulla trasparenza, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Anche a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dal D. Lgs. 175/2016, la Camera di Commercio di Prato mantiene alcune partecipazioni strategiche in società e organismi, che possono essere ricondotti alle diverse tipologie di controllo individuate dalla vigente normativa. Alla data di redazione del presente Piano, per l'ente camerale non sono presenti situazioni di controllo esercitato singolarmente. Le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1134 sopra citata, indicano i compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti: oltre agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del D.lgs. 33/2013, la Camera di Commercio dovrà, a seconda del tipo di partecipazione, vigilare sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza o promuovere l'adozione di adeguate misure.

In particolare si prevede di verificare, attraverso la consultazione dei siti di società ed organismi partecipati, l'applicazione delle linee guida sopra citate e l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa. Qualora si riscontrino irregolarità, si provvederà ad inviare una comunicazione volta a richiamare il soggetto al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Nel caso in cui spetti alla Camere di Commercio di Prato il potere di nomina o di designazione di amministratori nelle società o negli enti partecipati, dovranno essere effettuate le verifiche sulla inconfiribilità previste dal D. Lgs. 39/2013.

8.2 Misure ulteriori (specifiche)

Ulteriori misure amministrative, organizzative e gestionali volte a garantire l'attuazione di una efficace strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale dell'illegalità, sono da individuarsi nelle seguenti:

- a) collaborazione tra dirigenti, responsabile della prevenzione della corruzione e ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari (UO personale) nel vigilare sull'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dei doveri contenuti nei codici di comportamento ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, al fine di porre in essere le necessarie procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri medesimi;
- b) gestione del sistema qualità limitatamente al laboratorio di taratura;
- c) gestione dello sportello di ascolto attivato presso l'ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari, con la definizione di specifici orari di disponibilità, durante i quali il personale addetto è disponibile ad ascoltare e indirizzare i dipendenti su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, D.P.R. n. 62/2013);

Le misure ulteriori, elaborate a seguito dell'attività di valutazione del rischio effettuata, sono riportate nella tabella seguente:

Misure di prevenzione ulteriori	Azioni	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura
Strumenti di contesto culturale	Codice Etico	Già adottato	Organi camerali su proposta RPCT
	Regolamento sull'attività amministrativa della Camera di Commercio, disciplinante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e le modalità di esercizio del diritto di accesso	Aggiornamento se intervengono novità normative in materia	Organi camerali
	Regolamento sull'accesso civico e l'accesso civico generalizzato	Aggiornamento se intervengono novità normative in materia	Organi camerali
	Regolamento per le spese sotto soglia comunitaria	Aggiornamento se intervengono novità normative in materia	Organi camerali
	Disciplina procedure comparative affidamenti incarichi esclusi d.lgs. 50/2016	Aggiornamento se intervengono novità normative in materia	Segretario Generale
	Regolamento generale per l'erogazione di contributi (art. 12 L. 241/1990)	Aggiornamento se intervengono novità normative in materia	Organi camerali

Misure di prevenzione ulteriori	Azioni	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura
	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione	Già adottato con il sistema dei reclami pubblicato su internet – potrà essere implementato con un canale dedicato nel triennio 2019-2021	RPCT
Cruscotto Legalità	Analisi dei dati rilevati dal cruscotto legalità	31 marzo 2019	Task force Anticorruzione Controllo di gestione
Integrazione sistema di prevenzione della corruzione e sistema controlli interni	Attuazione dei procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività)	Già adottato	Task force Anticorruzione e Controllo di gestione
Automatizzazione dei processi	Mantenimento e verifica possibili implementazioni	Nel triennio 2019-2021	Dirigenza
Tempi dei procedimenti	Monitoraggio semestrale e analisi scostamenti	Nel triennio 2019-2021	RPCT e dirigenza
Rapporti tra l'ente e soggetti che con essa stipulano contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici	Monitoraggio annuale e analisi eventuali criticità	Entro l'anno di riferimento	RPCT e dirigenza
Misure organizzative in materia antiriciclaggio	Adozione di idonee misure organizzative	Già adottate. Aggiornamento nel triennio 2019-2021, con il recepimento della V Direttiva	Gestore segnalazioni

a) Strumenti di contesto culturale

Il **Codice Etico** è stato adottato dal Consiglio camerale nel mese di luglio 2016 ed è applicato a tutti i componenti gli organi camerali e ai soggetti nominati o designati in società, enti, associazioni o altri organismi dalla Camera di Commercio di Prato.

I Principi Ispiratori declamati dal Codice Etico supportano i componenti degli organi a comprendere e applicare correttamente norme e principi, nonché a orientarli verso la decisione giusta laddove siano chiamati a operare in base al proprio giudizio. I Principi contribuiscono quindi a migliorare la qualità della pubblica amministrazione, a rafforzare lo stato di diritto e a disincentivare l'uso arbitrario del potere discrezionale.

Per quanto riguarda gli strumenti regolamentari, il RPCT procederà al costante monitoraggio degli atti già in vigore, anche al fine di proporre le modifiche necessarie per la loro migliore aderenza alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione nonché alla predisposizione, in collaborazione con i dirigenti competenti, degli schemi degli atti regolamentari non ancora adottati

dalla Camera di Commercio al fine della proposizione agli organi competenti per la loro formale approvazione.

b) Cruscotto legalità

L'integrità non deve rimanere un concetto astratto ma deve permeare la strategia e la gestione a livello organizzativo. Affinché ciò si realizzi occorre articolare un sistema di programmazione e controllo che preveda la definizione di specifici obiettivi, di azioni a essi collegati e un monitoraggio delle misure poste in essere. A tale scopo viene annualmente predisposto il PTPCT.

La Camera di Prato ha però ritenuto di ampliare il quadro degli strumenti diretti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi. A tale scopo, quindi, è stato elaborato, in via sperimentale, un **Cruscotto della legalità**, nel quale sono inseriti indicatori dai quali si possa dedurre il sospetto di eventuali irregolarità nelle attività maggiormente a rischio. Il cruscotto è stato adottato con determinazione del Segretario Generale n. 173/15 del 22 dicembre 2015 e gli indicatori sono stati misurati con cadenza semestrale dal 2016. Considerata significativa la serie storica di dati rilevati, si procederà a una **prima analisi e valutazione dei dati** risultanti dalle rilevazioni contenute nel cruscotto; l'opportunità di proseguire con la rilevazione dei dati sarà valutata nel corso dell'anno.

c) Iniziative di automatizzazione dei processi

Al fine di ridurre gli ambiti di discrezionalità dei dipendenti, si continuerà a promuovere sistemi informatici per l'automatizzazione dei processi e la tracciabilità degli stessi, sviluppando ulteriormente il sistema informatizzato di gestione documentale in essere.

d) Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano semestralmente al dirigente il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

I dirigenti provvedono semestralmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. L'esito della rilevazione è trasmessa tempestivamente al RPCT.

e) Monitoraggio dei rapporti tra la Camera di Commercio di Prato e soggetti che con essa stipulano contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici

I dirigenti monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico (**almeno il 15%**) tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

I dirigenti comunicano altresì al RPCT l'esito dei controlli a campione sui dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione di cui sopra.

f) Misure organizzative in materia antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici. Con il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), andando a modificare in maniera significativa il D. Lgs. 231/2007. In particolare adesso è chiarito che la disciplina si applica a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e pertanto anche alle Camere di Commercio.

Nel corso del 2018 sono state adottate le **misure organizzative per la gestione delle segnalazioni** (Deliberazione della Giunta Camerale n. 71/18 del 1.10.2018).

La direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), che modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), dovrà essere recepita in Italia entro il 10 gennaio 2020 ed apporta alcune significative modifiche ampliando l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, precisando le modalità di individuazione del titolare effettivo e prevedendo anche l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l'uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.

Con l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nonché in caso di eventuali ulteriori modifiche al contesto normativo di riferimento, saranno riviste le misure organizzative già adottate.

9. La Trasparenza

La trasparenza dell'azione amministrativa svolge un ruolo estremamente rilevante nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione e del contrasto dei fenomeni di cattiva amministrazione. Essa è principio generale che regola l'attività amministrativa e, pur non essendo espressamente affermata a livello costituzionale, è considerata principio implicito ricavabile da altri principi costituzionali espressi quali il principio democratico, il principio di responsabilità e i principi di buon andamento e imparzialità. La trasparenza amministrativa, infatti, realizza la conoscenza diffusa dei dati e delle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni e relativi alla loro organizzazione, al loro funzionamento e alla loro azione. In questo modo consente ai cittadini di realizzare un controllo democratico e diffuso sull'operato dei pubblici poteri attraverso il quale essi possono esercitare una pressione esterna sulle amministrazioni innescando comportamenti virtuosi da parte dei soggetti pubblici chiamati a rispondere delle proprie decisioni, favorendo al tempo stesso anche il perseguimento della funzionalità dell'apparato amministrativo in termini di efficienza ed efficacia.

Il D. Lgs. 97/2016, intervenendo sul Decreto legislativo 33/2013, ha valorizzato lo stretto legame sussistente tra la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa. In tal senso, sono state numerose le modifiche introdotte sia alla l. 190/2012 che al d.lgs. 33/2013 (a titolo esemplificativo possono essere citate quelle dirette a unificare, di norma, in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile della corruzione e della trasparenza; rafforzare il ruolo del RPCT prevedendo che gli siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività; disporre la confluenza dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità all'interno del PTPC, che diventa così Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); accentuare la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza mediante la specifica previsione di individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013; l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'accesso civico generalizzato).

La sezione del PTPCT dedicata alla Trasparenza costituisce atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire alla Camera di Commercio di Prato l'individuazione, l'elaborazione, la produzione, la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati.

9.1 Indicazioni relative al formato dei dati

La Camera di Commercio di Prato effettua le pubblicazioni dei dati sul proprio sito istituzionale con modalità coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare dall'articolo 7 del D. Lgs. 33/2013), e dalle Linee guida per i siti web della PA, emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della Direttiva n. 8/2009 e aggiornate annualmente e con le prescrizioni fornite dall'ANAC.

In generale, poiché la trasparenza implica che i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati, i dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono creati utilizzando formati standardizzati e aperti, quali: PDF/A per i documenti, ODS per le tabelle dati, XHTML per le pagine web, XML per i feeder informativi, le mappe, ecc. E' tuttavia possibile, per garantire una migliore fruizione di taluni documenti, la pubblicazione anche nei formati proprietari maggiormente diffusi che consentano elaborazioni da parte degli interessati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto

l'adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati possono comunque essere oggetto di richieste di accesso civico.

9.2 Indicazioni relative a classificazioni, semantica e reperibilità delle informazioni

La Camera di Commercio di Prato si attiene alle indicazioni fornite dalle **Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni**. Nello specifico, estrema attenzione è posta nell'assegnare alle risorse informative pubblicate, opportuni metadati in modo da agevolare l'identificazione univoca e stabile, la classificazione e la ricerca.

Per le banche dati comuni al sistema camerale e gestite da Infocamere s.c.p.a. (società strumentale del sistema delle Camere di Commercio), l'accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati è definito a livello di sistema. E' presente sul sito una sezione informativa contenente le banche dati camerali di carattere nazionale e i relativi regolamenti di accesso, comprendente i contratti in vigore per la consultazione dei dati e per il loro riutilizzo per finalità commerciali. Nella stessa sezione sono presenti inoltre le banche dati di carattere nazionale in "formato aperto" a consultazione libera.

9.3 Indicazioni relative all'osservanza delle norme in materia di tutela della riservatezza

Ancor prima dell'applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), in vigore dal 25 maggio 2018, la Camera di Commercio di Prato ha osservato i criteri di proporzionalità e adeguatezza previsti in materia, seguendo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. Sono utilizzati gli accorgimenti necessari per oscurare i dati non pertinenti con le finalità di trasparenza.

La Camera di Commercio di Prato ha nominato al proprio interno il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37, 38 e 39 del GDPR) che annovera fra i suoi compiti anche quello di fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento sull'osservanza del Regolamento e in generale in materia di riservatezza dei dati personali. Potrà quindi essere consultato in relazione alle pubblicazioni e alle istanze di accesso eventualmente presentate.

Si evidenzia, infine, che, con specifico riferimento all'attuazione degli obblighi di pubblicità relativi a dati dei dirigenti previsti dall'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) e comma 1-ter del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, a seguito di ricorso giurisdizionale proposto da alcuni dirigenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, l'adempimento di tali obblighi di pubblicazione è stato sospeso (cfr. ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I-quater, 2 marzo 2017, n. 1030 e sentenza della stessa Sezione 5 gennaio 2018, n. 84 interpretativa della suddetta ordinanza con riguardo all'obbligo di cui al comma 1-ter). E' stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis e comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) e comma 1-ter, dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione. Si rappresenta, poi, che, con determinazione Anac del 12 aprile 2017, l'Anac ha, comunque, sospeso per tutte le amministrazioni fino a data da determinarsi l'efficacia degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, comma 1, lett. c) e lett. f) con riguardo alla pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti.

La Corte Costituzionale ha esaminato la questione nell'udienza del 20-21 novembre, ma la decisione è stata rinviata di qualche settimana.

9.4 Misure organizzative per l'adempimento degli obblighi di trasparenza

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza all'interno della Camera di Commercio di Prato si basa sulla forte responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui compete:

- a) l'elaborazione dei dati e delle informazioni;
- b) la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione;
- c) la pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici tenuti nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

In relazione alla diversa natura dei dati da pubblicare sono individuate le unità organizzative cui compete l'elaborazione, la trasmissione e l'aggiornamento degli stessi, secondo la griglia allegata al presente piano (**allegato C**). Nella medesima griglia è individuato altresì l'ufficio cui compete la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni trasmessi. La responsabilità dell'elaborazione, della trasmissione, dell'aggiornamento e della pubblicazione è attribuita al responsabile della relativa unità organizzativa (capo ufficio, capo servizio o dirigente).

I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare sono trasmessi dai responsabili sopra individuati all'Ufficio Attività Informatiche e Protocollo Informatico che cura la pubblicazione sul sito. Laddove vengano impiegati specifici applicativi per la pubblicazione dei dati (ad esempio per i tempi di pagamento, oppure per sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, per i quali viene utilizzato il software Pubblicamera di Infocamere), gli uffici sono anche direttamente responsabili della pubblicazione.

Periodicamente il RPCT verifica, anche avvalendosi della Task Force di supporto, la completezza e l'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, conformemente alle indicazioni dell'A.N.AC.; gli esiti di tali verifiche sono pubblicati sotto forma di attestazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente.

9.5 Accesso civico

Nel corso del 2017 è stato adottato il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso, disciplina unitaria che riguarda sia il diritto di accesso documentale già previsto dalla legge 241/1990 e disciplinato nel regolamento camerale sui procedimenti amministrativi, sia l'accesso civico nella forma prevista dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 33/2013, che l'accesso civico generalizzato disciplinato nel secondo comma del medesimo articolo. Per agevolare gli interessati, la Camera di Commercio di Prato ha predisposto tre specifici moduli per l'esercizio delle tre diverse forme di diritto di accesso. I moduli sono reperibili nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale, dedicata all'accesso civico.

E' prevista la pubblicazione del **Registro delle richieste di accesso** presentate per tutte le varie tipologie, nel quale sono indicate le informazioni previste dal sopra citato regolamento (in particolare l'oggetto della richiesta e la decisione), con la finalità di rendere noto su quali documenti, dati o informazioni è consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

a) Accesso generalizzato

L'accesso generalizzato è il diritto di **chiunque** di richiedere i documenti, le informazioni o i dati **ulteriori** a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati, documenti o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza. L'istanza di accesso

generalizzato deve essere indirizzata all'ufficio camerale che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Il modulo di richiesta è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – accesso civico”.

b) Accesso civico (semplice)

L'accesso civico (c.d. semplice), che sopravvive (insieme alla disciplina dell'accesso agli atti di cui alla legge 241/1990) all'introduzione nel nostro ordinamento dell'accesso generalizzato ad opera del d.lgs. 97/2016, è il diritto di **chiunque** di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, **qualora la Camera di Commercio di Prato ne abbia omesso la pubblicazione obbligatoria**.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata esclusivamente al RPCT, dott.ssa Catia Baroncelli.

Il modulo di richiesta è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – accesso civico”.

In caso di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, dott.ssa Silvia Borri.

9.6 Dati ulteriori

Nell'ambito dei provvedimenti da pubblicare a norma dell'art. 22, comma 1, lettera d) bis, si prevede di pubblicare tutte le deliberazioni relative alle società partecipate, a prescindere dall'oggetto delle stesse.

10. Relazione sull'attività svolta

Il RPCT, entro il **15 dicembre di ogni anno** (o diverso termine fissato dall'ANAC), trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, il RPCT riferisce sull'attività.

11. Il PTPCT e il ciclo della performance

Gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione e trasparenza fissati dagli organi di indirizzo devono essere coordinati con quelli previsti negli altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dall'Ente, in primis il Piano della performance.

Le amministrazioni a tal fine devono procedere alla costruzione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi:

- alla *performance*;
- agli *standard* di qualità dei servizi;
- alla trasparenza e alla integrità;
- al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

Sono definiti nel Programma pluriennale per il periodo 2013-2017, approvato dal Consiglio camerale il 4 marzo 2013 (del. n. 2).

L'organo di indirizzo politico ha rilevato l'importanza del tema della trasparenza e dell'integrità prevedendo espressamente che venga posta particolare attenzione a tali temi che formano parte integrante del sistema di gestione della performance, e che costituiscono un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull'operato della pubblica amministrazione da parte della collettività.

La linea strategica del Programma pluriennale UNA P.A. PER LE IMPRESE, linea trasversale a tutte le attività istituzionali, prevede, come filo conduttore, il miglioramento dei servizi offerti dall'Ente, rendendoli adeguati alle nuove esigenze delle imprese e meglio conosciuti, affrontando quegli ostacoli che impediscono agli utenti di cogliere le opportunità di aiuto offerte.

La Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2019, adottata dal Consiglio camerale su proposta della Giunta con deliberazione n. 06/18 del 29 ottobre 2018, ha definito come obiettivo strategico "**promuovere la cultura della trasparenza e potenziare gli strumenti di misurazione delle performance**" (area strategica "Gestione Strategica, Qualità, Innovazione Organizzativa", pag. 57).

"I temi della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti sono una priorità nelle strategie della Camera di Prato [...] da qui lo sforzo costante di intervenire in una logica di miglioramento e consolidamento del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anno dopo anno, con il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema, dall'organo politico al personale tutto".

Dalla lettura della suddetta Relazione per l'anno 2019, la "**Prevenzione della corruzione, trasparenza e accessibilità**" dovrà quindi svilupparsi avendo cura di perseguire i seguenti obiettivi:

1. aggiornamento del piano triennale, con l'adeguato e opportuno coinvolgimento dell'organo politico prima e la consultazione pubblica;
2. integrazione del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il ciclo della performance.

Il Consiglio camerale quindi ha adottato, in sede di approvazione del Preventivo 2019, il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA), all'interno del quale è definito quale programma

strategico la Prevenzione della Corruzione. La scheda del PIRA prevede un pannello di indicatori del quale si è tenuto conto nella stesura del presente documento.

Quindi, si procederà a inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del PTPCT.

Le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT vengono inserite in forma di obiettivi nel Piano Performance nel duplice versante della:

- **performance organizzativa** (art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2009), con particolare riferimento:
 - all'attuazione del PTPCT e in particolare delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la misurazione dell'effettivo grado della loro attuazione, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, comma 1, lett. *b*), D.Lgs. n. 150 del 2009);
 - allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, comma 1, lett. *e*), D. Lgs. n. 150 del 2009), al fine di stabilire quale miglioramento in termini di *accountability* riceve il rapporto con i cittadini l'attuazione delle misure di prevenzione;
- **performance individuale** (ex art. 9, D. Lgs. n. 150 del 2009), dove andranno inseriti:
 - nel Piano Performance, gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, in particolare gli obiettivi assegnati al Segretario Generale e RPCT e ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale.

Nello specifico per il 2019 gli obiettivi strategico-gestionali sono:

- 1) Realizzazione della Giornata della Trasparenza;
- 2) Sviluppare e realizzare interventi di formazione sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza e integrità;
- 3) Monitorare l'adeguatezza delle misure organizzative ed effettuare il monitoraggio per l'adempimento degli obblighi di trasparenza;
- 4) Corretta gestione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 5) Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nei termini e nei tempi previsti dal PTPCT;
- 6) Adeguare la disciplina camerale sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*) alle recenti modifiche normative apportate con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, nonché alle linee guida che l'ANAC (sentito il Garante per la protezione dei dati personali) dovrà adottare in materia;
- 7) Adeguare il Codice di comportamento dell'ente alle Linee Guida che ANAC adotterà in materia nel corso del 2019;
- 8) Rilevazione dell'indagine di *customer satisfaction*;
- 9) Rilevazione dell'indagine di clima interno: lo stato di benessere di un'organizzazione altro non è che la misura di un insieme di parametri che descrivono la qualità del clima organizzativo, ossia l'atmosfera che circonda l'intera organizzazione, il livello del morale e l'intensità dei sentimenti di appartenenza e di affezione e buona volontà che si riscontra tra i dipendenti. In quest'ottica, il benessere del singolo lavoratore coincide, ed anzi dipende, da quello dell'intera organizzazione di lavoro, e, nella sovrapposizione tra l'accezione individuale e quella collettiva, estendendo semanticamente quest'ultima, trova ingresso la **legalità** quale dimensione costitutiva di un'organizzazione sana e salubre e *imprimatur dell'agere* di ogni lavoratore.

I target saranno declinati nel Piano della Performance, unitamente ai corrispondenti indicatori di performance.